

norme
commenti

Commento **al Testo unico delle leggi** **in materia bancaria** **e creditizia**

D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e successive modificazioni

Tomo I - Artt. 1-69

CONCETTO COSTA (*a cura di*)

G. GIAPPICHELLI



© Copyright 2013 - LINEA PROFESSIONALE - TORINO
© Copyright 2013 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO 21 - TEL.: 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-7524-234-3 (Due Tomi indivisibili)

Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (To)

Stampa: L.E.G.O. S.p.A. - Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Art. 58. Cessione di rapporti giuridici ⁽¹⁾

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità ⁽²⁾.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti ⁽³⁾.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 ⁽⁴⁾.

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 12, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma così sostituito dall'art. 9.17, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Comma così sostituito dall'art. 12, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(4) Comma aggiunto dall'art. 12, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, così sostituito dall'art. 8, 1° co., d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Commento di M. Perrino

Sommario: 1. Le previgenti e le attuali disposizioni: cessione di rapporti e sostituzione nell'attività. Le chiavi interpretative. – 2. La connotazione "in blocco". – 3. Le fattispecie. Le cessioni di azienda e di rami di azienda. – 4. Le situazioni ed i rapporti giuridici coinvolti nel trasferimento aziendale. Il cessionario in blocco come successore a titolo particolare nel diritto controverso. – 5. La cessione di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. – 6. La disciplina. Premessa. – 7. I controlli preventivi: istruzioni di vigilanza ed autorizzazione delle operazioni più rilevanti. – 8. Gli effetti della inottemperanza alle istruzioni e della mancanza o dei vizi della prescritta autorizzazione. – 9. La forma dell'atto e la pubblicità. – 10. Gli effetti dell'operazione aggregata. La successione nelle attività: crediti ed altre situazioni giuridiche attive. – 11. Il subentro nei

contratti relativi al "blocco" ceduto. – 12. La successione nelle passività. – 13. In particolare: legittimazione passiva e responsabilità dell'acquirente in blocco per le azioni revocatorie fallimentari contro atti e pagamenti compiuti in favore del cedente.

1. Prima dell'attuale Testo unico bancario, la materia regolata dall'articolo in commento formava – ma solo in parte, quanto cioè ai trasferimenti d'azienda – oggetto degli artt. 53, 54, 1° co., 55, 2° co., legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria previgente), relativi alle pattuizioni a mezzo delle quali «un'azienda di credito (...) convenga con un'altra – anche se questa sia in liquidazione – di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di sedi o filiali»¹. L'enfasi normativa ricadeva con ciò, in quella disciplina, sulla proiezione funzionale della vicenda alla continuità di esercizio imprenditoriale, più che sul profilo traslativo-successorio nel relativo complesso di rapporti giuridici.

Nelle vigenti disposizioni, anziché il subentro nell'esercizio – e con ciò il profilo dell'attività e della sua continuità – a stagliarsi in primo piano sono invece cessioni di rapporti giuridici, con accento dunque sul versante traslativo-successorio a titolo particolare, e con speciale enfasi sulla qualità soggettiva del cessionario. Senza che con ciò perda rilievo, peraltro, ancorché collocata sullo sfondo, la prospettiva di continuità di esercizio dell'attività, pur nell'avvicendamento soggettivo.

Il fenomeno regolato è d'altronde fatto segno, come già nella legge bancaria, di una considerazione normativa ambivalente: fra istanze di agevolazione e semplificazione, da un lato, in ossequio ad obiettivi di efficienza, funzionalità e snellezza del relativo mercato; e, dall'altro, preoccupazioni sistemiche di stabilità, tali da giustificare l'attivazione di un sistema di controlli, quantomeno nelle più rilevanti ipotesi, preindividuate in sede di vigilanza regolamentare². Da un lato, infatti, imposto a carico del cessionario l'obbligo di curare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avvenuta cessione, si prevede con disposizioni di schietto taglio semplificativo: *a*) il passaggio allo stesso acquirente dei privilegi e delle garanzie già esistenti in favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, con esonero dall'esecuzione a tale effetto di alcuna formalità o annotazione; *b*) la perdurante applicazione delle discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti; *c*) l'effetto legale, attribuito all'anzidetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (in luogo di plurime notifiche/accettazioni individuali), di realizzare l'opponibilità della cessione medesima nei confronti dei debitori ceduti³; *d*) la connotazione legale privativa dell'accollo dei debiti in capo al cessionario, decorsi tre mesi dagli adempimenti pubblicitari senza richiesta

¹ Cfr. l'art. 53 legge banc., nel testo modificato dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, con il quale si sostituiva la precedente dizione "una sede o filiale" con quella di "sedi o filiali": v. sul punto BELVISO, *Considerazioni sulla disciplina del trasferimento delle aziende di credito*, in *Banca borsa*, 1971, I, 188 s. Di "sostituzione per l'esercizio", più limitatamente, "di una sede o di una filiale" discorreva anche l'art. 54, 1° co., legge banc.

² Di analogia "duplicità delle finalità perseguite" dall'art. 58 parla VATTERMOLI, *Sub art. 58*, in *Testo unico bancario. Commentario*, a cura di Porzio, Belli, Losappio, Rispoli Farina, Santoro, Milano, 2010, 519.

³ Ciò in parte rettificando, in parte invece innovando il regime delle operazioni in esame rispetto a quanto prima si riteneva ricavabile dalle disposizioni contenute nei primi quattro commi dell'abrogato art. 54 legge banc., in tema di «sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale»: là dove si prescriveva la pubblicità in Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui la Banca d'Italia autorizzava la "sostituzione" o "cessione", piuttosto che della cessione medesima (art. 54, 1° co., legge banc.); mentre nulla veniva disposto intorno al subentro nelle garanzie (salvo quanto previsto dall'art. 56 legge banc. per le ipoteche fondiari); e la mera pubblicità in Gazzetta Ufficiale produceva l'opponibilità delle cessioni di crediti solo verso i terzi, non anche nei confronti dei debitori ceduti (art. 54, 4° co., legge banc.).

di pagamento al cedente; e) la non necessità del consenso del contraente ceduto, anche per le cessioni non aziendali, salvo il suo diritto di recesso per giusta causa entro tre mesi dalla eseguita pubblicità.

Dall'altro lato, le operazioni in discorso sono soggette ad istruzioni della Banca d'Italia, le quali possono giungere a richiedere l'autorizzazione della stessa autorità di vigilanza per le operazioni più rilevanti, al fine – si anticipa – di valutare l'impatto dell'operazione sulla stabilità del cessionario e sugli interessi con ciò messi a rischio.

Tale ambivalente approccio legislativo, nella misura in cui unitariamente rivolto a tutte le operazioni in esame, non può per ciò stesso che rinviare, quale suo antecedente, ad un tratto o profilo distintivo comune, che già ad una prima osservazione s'individua nel carattere "complesso", "aggregato" o "in blocco" di simili operazioni: un connotato, questo, riferito – come altrove si è avuto occasione di argomentare⁴ – alla considerazione logica e negoziale unitaria di una pluralità di situazioni giuridiche attive e passive, qui globalmente individuate in sede traslativa a partire da un indice comune – diverso, come si vedrà, in ciascuna delle fattispecie enunciate dalla disciplina in esame, e dalla cui precisazione risulta l'identità propria di ognuna di esse – che ne consenta, insieme, il richiamo sintetico e la successiva precisazione analitica.

Va aggiunto – lo si è anticipato – come l'accento tonico dell'art. 58 t.u.l.b. ricada, oltre che sul profilo traslativo/successorio, sulla specificazione legislativa della destinazione del trasferimento "a banche" nonché ai "soggetti, diversi dalle banche", ma pur sempre⁵ «inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106»⁶: sicché è anche intorno a tale specificazione che va orientata l'interpretazione della disciplina, selezionando significati delle relative fattispecie idonei ad esprimere un rischio sul fronte del cessionario così qualificato⁷.

Di qui dunque le necessarie chiavi interpretative – connotazione in blocco a fondamento di cautele ed agevolazioni, con enfasi sugli interessi evocati dalla qualità dell'acquirente – onde procedere alla individuazione delle stesse fattispecie generali di cessione⁸.

⁴ Sia permesso il rinvio a PERRINO, *Le cessioni "in blocco" nella liquidazione coatta bancaria*, Torino, 2005, *passim*, spec. 122 ss.

⁵ Secondo il testo dell'art. 58 ult. co. aggiunto dall'art. 12, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, poi sostituito dal 1° co. dell'art. 8, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

⁶ Lo segnala MASI, *Sub art. 58*, in *Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, II, 3^a ed., Padova, 2012, 726 ss., sottolineando come l'art. 58 «non suppone infatti una esigenza di "sostituzione", come negli artt. 53 e 54 legge banc., disinteressandosi della figura e della natura bancaria o meno del "cedente"» (456). Nello stesso senso cfr. COSTI, *L'ordinamento bancario*, 5^a ed., Bologna, 2012, 763 («la delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina speciale viene, dunque, effettuata facendo perno anzitutto sulla qualità del cessionario, che deve essere una banca». (...) «Irrilevante è invece la qualità del cedente: sarà normalmente ma non necessariamente una banca. Così la disciplina in questione si applicherà all'ipotesi in cui una banca acquisti l'azienda di una società di intermediazione mobiliare, mentre alla stessa sfuggirà la cessione dell'azienda (o del ramo d'azienda) relativa all'attività di intermediazione mobiliare effettuata da una banca a favore di una società di intermediazione mobiliare (a meno che quest'ultima non sia parte di un gruppo bancario)»; e v. anche CERCONE, *Cessione di rapporti giuridici a banche*, in FERRO-LUZZI, CASTALDI (a cura di), *La nuova legge bancaria*, II, Milano, 1996, 963, per il quale nell'art. 58 t.u.l.b. «l'accento è posto non sulla figura del cedente, né sull'operazione in sé, ma sul cessionario»; nonché L. ANSELMINI, in APPIO, ANSELMINI, *Sub art. 58*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Commento al d.lgs. 1° settembre 1993*, n. 385, a cura di Belli, Contorno, A. Patroni Griffi, Porzio, Santoro, I, Bologna, 2003, 870 ss.

⁷ Fermo restando che, nel caso in cui il cedente sia una banca (o SIM, SICAV o società di gestione del risparmio, *arg. ex art. 57, 3° co., t.u.f.*) in l.c.a. o una curatela fallimentare, troveranno altresì applicazione rispettivamente gli artt. 90 t.u.l.b. e 105 legge fall.: lo segnala VATTERMOLI, *op. cit.*, 521 s., 528.

⁸ Fattispecie indicate, rispetto alle dizioni previgenti («sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra», «per

2. In tale opera interpretativa, converrà peraltro prendere le mosse dalla disciplina specifica delle cessioni ex art. 58 t.u.l.b. E, su questo piano, ciò su cui va posta l'attenzione è anzitutto quel che accomuna le operazioni in esame, a partire dalla loro sottoposizione ad uno stesso, indifferenziato regime, così rinviando a profili e caratteristiche condivise, meritevoli di regolamentazione unitaria.

Si viene così a ciò che tipicamente connota le fattispecie in esame nei termini di cessioni "in blocco" o "aggragate"⁹, e che contraddistingue, nella considerazione e nel linguaggio di operatori ed interpreti, le cessioni ai sensi dell'art. 58 (così come le omonime fattispecie ex art. 90, 2° co., t.u.l.b.¹⁰), rispetto alle altre ordinarie cessioni definibili, per contrapposto, quali cessioni meramente "atomistiche" di situazioni giuridiche patrimoniali.

Ed invero, oggetto delle cessioni in esame non è il subentro dell'acquirente in una singola situazione giuridica patrimoniale, attiva o passiva, né in una mera pluralità di situazioni giuridiche, prive di reciproco collegamento: non per quest'ultimo dato soltanto, infatti, tali operazioni cesserebbero di qualificarsi pur sempre "atomistiche", ancorché a contenuto – per così dire – plurimo, invece che aggregato o in blocco. Ciò che in effetti dispongono o, in altri termini, il contenuto, e per ciò stesso l'oggetto delle cessioni "in blocco"¹¹, è piuttosto la successione dell'acquirente in un complesso, anziché in una pura e semplice lista di situazioni giuridiche. Un complesso o "blocco", che lo stesso art. 58, 1° co., sinteticamente identifica: a) in ciò che il compendio ceduto coincide con l'azienda, o con un ramo dell'azienda relativo alla stessa impresa; b) o nel fatto che il compendio medesimo riunisca una pluralità di beni o rapporti giuridici, i quali si prestino ad essere individuati (appunto) "in blocco", piuttosto che atomisticamente, nella misura in cui condividano un indice o profilo comune, che ne permetta la considerazione sintetica ed unitaria.

Rispetto alla fattispecie traslativa concreta, la sua qualificazione come avente ad oggetto il trasferimento di un "blocco", invece che di una mera pluralità di situazioni giuridiche atomisticamente considerate, potrà peraltro – in alternativa o congiuntamente – conseguire: o dal modo stesso di esprimersi della volontà negoziale, e particolarmente dalla peculiare modalità prescelta di determinazione dell'oggetto dell'operazione¹²; o da una valutazione obiettiva del

l'esercizio in proprio nome di sedi o filiali», cfr. artt. 53 e 54 legge banc.) con una diversa, in parte innovativa nomenclatura (cedere "l'azienda", "rami d'azienda", "beni e rapporti giuridici individuabili in blocco"), che occorre ricollegare ad una congrua ricostruzione dei relativi contenuti.

⁹ Per precedenti tentativi di decifrazione di tale connotato, rispetto alla fattispecie della cessione "in blocco" delle attività, ai sensi dell'art. 75, ult. co., legge banc. previgente, cfr. DESIDERIO, *La liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito*, Milano, 1981, 275 s., argomentando con riferimento alla «vendita dei mobili in blocco» ex art. 210 legge fall., ed alla «vendita in massa delle attività mobiliari» di cui all'art. 106, 2° co., l. fall. (testo previgente); e, con riferimento alla cessione a banche (e agli altri soggetti vigilati dalla Banca d'Italia) di «beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» di cui al vigente art. 58 t.u.l.b., cfr. CERCONE, *Cessione di rapporti giuridici a banche*, cit., 969 ss.

¹⁰ Riguardo alle quali sia di nuovo consentito il rinvio a PERRINO, *op. cit.*, *passim*.

¹¹ La vicenda concettuale dei rapporti fra le nozioni di contenuto e di oggetto del contratto, fra tendenziale identificazione e proposte di reciproca delimitazione, è ricostruita da GABRIELLI, *Storia e dogma dell'oggetto del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, 327 ss., spec. 339 ss.

¹² In tale prima ipotesi, sarà lo stesso testo negoziale ad individuare espressamente e direttamente il proprio oggetto nei termini del programmato subentro dell'acquirente in un "blocco" di posizioni e rapporti. Ad essere individuato quale oggetto, ancorché mediato, di trasferimento, sarà dunque il complesso o "blocco", non già le situazioni giuridiche elementari che ne fanno parte. E, a questo fine, le disposizioni negoziali esprimeranno in termini sintetici la volontà di cedere "l'azienda", "un ramo dell'azienda" adeguatamente identificato nel seno dell'intero compendio aziendale, o un "blocco" di beni e rapporti giuridici, individuato in virtù del richiamo unitario all'indice che tutti li accomuna, e per ciò stesso ne realizza, appunto, l'individuabilità in blocco.

contenuto dell'atto di cessione, dalla quale emerga la possibilità di una considerazione unitaria di ciò che in ipotesi appaia come una mera pluralità di trasferimenti, accorpati *uno actu*, o anche frammentati in più atti riconducibili ad unità di contesto, temporale e volitivo.

In entrambi i casi, ciò che le cessioni in oggetto tipicamente programmano è l'investitura, o se si preferisce, la successione o il subentro dell'acquirente nella titolarità di un complesso di situazioni attive o passive, considerate in modo unitario proprio in quanto facenti parte di un complesso o blocco, piuttosto che l'una dall'altra distinte e non collegate. E ciò in ragione del significato economico-pratico del complesso medesimo, per la sua capacità di attrarre al contenuto della vicenda traslativa tutte le situazioni in esso comprese, incluse in particolare quelle situazioni giuridiche non note o non compiutamente accertate al tempo della cessione; ed il più delle volte in considerazione altresì, ed anzi soprattutto del valore economico del collegamento, in vista di una data capacità funzionale cui il complesso assolve come tale, nella sua unità cioè, ulteriore e diversa rispetto alla funzionalità propria delle sue componenti elementari.

Si tratta, a questo punto, di volgere l'attenzione a ciò che differenzia l'una dall'altra le ipotesi di cessione aggregata oggetto dell'articolo in commento, a partire proprio dal criterio di unificazione in blocco caratteristico di ciascuna fattispecie.

3. Riguardo, anzitutto, alla prima categoria di fattispecie elencate dall'art. 58, la cessione di azienda e di rami d'azienda, dubbio è che l'interprete possa avvantaggiarsi del riferimento alle figure "omonime" da lungi radicate nei testi normativi (nel codice civile, con preponderante rilievo degli artt. 2555 ss. c.c.; e nella legislazione speciale).

Un dubbio, questo, più che mai consistente proprio con riferimento a figure come quella di azienda, e di ramo particolare di questa: per le quali la molteplicità e varietà delle configurazioni normative, così come del punto di vista di volta in volta giustificativo della corrispondente disciplina, se non ha impedito il prevalere fra gli interpreti di un esteso consenso circa il carattere "funzionale" all'esercizio dell'impresa del nesso (vero connotato identificante, su un pia-

Non è casuale, del resto, che si avverta talora fra gli interpreti il bisogno di argomentare nel senso, se non della determinatezza, almeno della ritenuta determinabilità dell'oggetto delle cessioni aggregate in esame [cfr., con riferimento alle analoghe fattispecie - relative alle cessioni in seno alla l.c.a. bancaria - di cui all'art. 90 t.u.l.b.: FORTUNATO, Sub art. 90, in *Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, I, 3^a ed., Padova, 2012, 1092, 1095; A. NIGRO, *La disciplina delle crisi bancarie: la liquidazione coatta amministrativa*, in *Giur. comm.*, 1996, I, 155; CERCONE, *La liquidazione dell'attivo*, in FERRO-LUZZI, CASTALDI (a cura di), *La nuova legge bancaria*, II, Milano, 1996, 1440 s.; TUSINI COTTAFANI, *La cessione delle attività e passività nella gestione delle crisi bancarie*, in MORERA, NUZZO (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa bancaria*, III, Milano, 1996, 63; FAUCEGLIA, *La cessione di attività e passività nella liquidazione coatta amministrativa delle banche e la successione nei rapporti contrattuali*, in *Banca borsa*, 1997, I, 457 s.; BONFATTI, *Liquidazione dell'attivo*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Commento al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, a cura di Belli, Contento, A. Patroni Griffi, Porzio, Santoro, II, Bologna, 2003, 1490; VATTERMOLI, *Le cessioni "aggregate" nella liquidazione coatta amministrativa delle banche*, Milano, 2001, 105; e in giurisprudenza Cass., 23 settembre 1994, n. 7831, pubblicata fra l'altro in *Corriere giur.*, 1995, 330, e in *Banca borsa*, 1995, II, 581]; e che si faccia a tal fine riferimento, per l'appunto, al ruolo per così dire "determinativo" assolto dall'individuazione negoziale del blocco ceduto [cfr. FORTUNATO, *op. cit.*, 708, nel senso in particolare che il prezzo di cessione «è tuttavia determinabile (art. 1346 c.c.) in funzione del criterio oggettivo che consente l'individuazione dei beni e rapporti ceduti in blocco e dell'attività di acclaramento svolta in contraddittorio fra le parti, al cui esito si procede a stipulare l'atto integrativo e determinativo del prezzo»; in senso analogo BONFATTI, *op. cit.*, 1490]; vale a dire, all'idoneità di tale determinazione, pur se solo sommaria o d'insieme, a far successivamente ritenere incluse nella vicenda traslativa, e perciò oggetto effettivo di successione da parte dell'acquirente, tutte quelle situazioni giuridiche che possano a pieno titolo catalogarsi come riconducibili al complesso o blocco preindividuato in contratto.

no generalissimo, del concetto) tra le componenti del complesso aziendale¹³, dall'altro lato, però, non poteva che sfociare nella constatazione per cui, piuttosto che *la* azienda, sono *le* aziende che l'interprete – con approccio pluralistico – ha il compito di ricostruire¹⁴, tante quante sono le prospettive e le finalità cui si ricollega ciascun intervento normativo, in cui di volta in volta ci si riferisce, appunto, a figure di “azienda” o di “ramo di azienda”¹⁵.

Facendo dunque specifico riferimento alla cessione dell'azienda, o di un ramo dell'azienda ai sensi dell'art. 58 t.u.l.b., ciò che occorre anzitutto individuare è lo specifico criterio di considerazione unitaria, idoneo ad aggregare in sede di trasferimento un blocco di situazioni e rapporti giuridici sotto la qualificazione “azienda” o “ramo d'azienda”. E si tratta di un criterio o indice caratterizzato in senso doppiamente funzionale: nel senso, cioè, dell'obiettiva connotazione strumentale all'esercizio d'impresa tanto del complesso medesimo che forma il *quid* trasferito, quanto del suo programma negoziale di trasferimento, funzionalmente orientato alla perdurante destinazione del compendio a servire da strumento di attività imprenditoriale. Che tale, del resto, sia appunto il senso della fattispecie traslativa d'azienda bancaria, non si dubitava fra gli interpreti neppure con riferimento alla previgente disciplina degli stessi trasferimenti, contenuta agli artt. 53-55 legge banc. abrogata¹⁶, relativi alle pattuizioni a mezzo delle quali «un'azienda di credito (...) convenga con un'altra – anche se questa sia in liquidazione – di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di sedi o filiali» (art. 53 legge banc.)¹⁷: là dove appariva finanche testuale, e comunque inequivocabile l'enfasi normativa sulla proiezione funzionale della vicenda alla continuità di esercizio imprenditoriale (e di “sostituzione per l'esercizio”, più limitatamente, “di una sede o di una filiale” discorreva anche l'art. 54, 1° co., legge banc.).

Ed invero, da un lato, era sì prevalente il riconoscimento in tali disposizioni della disciplina a quell'epoca applicabile alle cessioni di azienda bancaria – ed in particolare, sia ai trasferimenti di quei rami o “quote”¹⁸ o “pezzi”¹⁹ dell'azienda, corrispondenti alle strutture territoriali distinte dell'impresa bancaria, rappresentate dalle “sedi” o “filiali” o, con terminolo-

¹³ Cfr., fra gli altri, GRAZIANI, *L'impresa e l'imprenditore*, 2° ed., Napoli, 1959, 85 ss.; e più recentemente LIBONATI, *Diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2005, 92 ss.; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 1, *Diritto dell'impresa*, 6° ed. a cura di Campobasso, Torino, 2008, 138; MARTORANO, *L'azienda*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Buonocore e Costi, Sez. I, 1, Torino, 2010, 2 ss.

¹⁴ Così SPADA, *Lezione sull'azienda*, in AA.VV., *L'impresa*, Milano, 1985, 55 ss. Nello stesso senso cfr. AULETTA, *Azienda*, in *Enc. giur.*, I, *Diritto commerciale*, Roma, 1988, 5 («appare evidente l'impossibilità di costruire un unico concetto di azienda sol che nella costruzione si faccia un qualunque riferimento alla normativa»).

¹⁵ Cfr. ad esempio, per la distinzione fra le diverse figure di azienda ai sensi degli artt. 2598, n. 3, c.c., 2565 e 2574 c.c. (e dell'art. 25 legge marchi), e 2555 c.c., SPOLIDORO, *Conferimento di ramo d'azienda (considerazioni su fattispecie e disciplina applicabile)*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 694.

¹⁶ Cfr. in tal senso GRECO, *La nuova disciplina bancaria*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, I, 430; PORZIO, *L'ambito di affari della filiale di azienda di credito e la sua rilevanza giuridica*, in *Banca borsa*, 1968, I, 322; BELVISO, *op. cit.*, 185 ss.; PORZIO, *La disciplina giuridica dell'esercizio del credito*, Napoli, 1991, 255 ss.; MAIMERI, *Sub artt. 53-54*, in *Codice commentato della banca*, a cura di Capriglione, Mezzacapo, I, Milano, 1990, 655.

¹⁷ Nel testo modificato dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, con il quale si sostituiva la precedente dizione «una sede o filiale» con quella di «sedi o filiali»: cfr. sul punto BELVISO, *op. cit.*, 188 s.

¹⁸ Presentava la sostituzione in una sede o filiale come «speciale figura di cessione di quota aziendale» GRECO, *op. cit.*, 430 (corsivo nel testo); in senso conforme PORZIO, *L'ambito di affari della filiale di azienda di credito e la sua rilevanza giuridica*, cit., 322; PIRAS, *Gli stabilimenti bancari nella dinamica dei rapporti d'impresa*, Milano, 1974, 258.

¹⁹ Per la definizione della “sede” di cui agli artt. 53, 54 e 55 legge banc. come di «una sorta di pezzo dell'azienda», cfr. in particolare PORZIO, *La disciplina giuridica dell'esercizio del credito*, cit., 256.

gia tutt'oggi corrente nella prassi, dagli "sportelli" o "stabilimenti" bancari²⁰, ed ora dalle "succursali" [v. art. 1, 2° co., lett. e), t.u.l.b.], sia ai trasferimenti dell'intera azienda relativa all'impresa bancaria²¹ – ancorché le anzidette disposizioni non contenessero alcun riferimento espresso al fenomeno "azienda"²².

Dall'altro lato, però, non si mancava di sottolineare come il fenomeno della cessione d'azienda bancaria, così come tratteggiato dalle succitate disposizioni, apparisse in effetti doppiamente caratterizzato: sul piano funzionale, dal programmare la sostituzione di un soggetto all'altro nell'esercizio dell'attività; e sul piano oggettivo, dal disporre il trapasso di un complesso di beni, attività e passività²³. E ciò al punto, che il predetto versante funzionale risultasse a ben vedere perfino preponderante, nel connotare il fenomeno, rispetto al piano poc'anzi definito oggettivo, o dell'attribuzione patrimoniale: sì da profilarsi al limite, e se non altro in linea di principio, «la configurabilità anche di un tipo di sostituzione limitata al semplice esercizio»²⁴, «lasciando impregiudicato il profilo puramente patrimoniale»²⁵; una sostituzione, cioè, nei termini di un mero avvicinarsi del nuovo imprenditore bancario al precedente nell'esercizio dell'attività relativa alle sedi o filiali cedute, che «non implichi necessariamente anche una sostituzione nella titolarità del complesso (di beni)»²⁶ strumentale all'esercizio della medesima attività. Ed il vero è forse – venendo così ad un secondo ordine di rilievi – che ipotesi di circolazione aziendale non obiettivamente giustificate da una prospettiva di avvicendamento nell'attività, oltre a profilarsi difforni dal dato normativo anche previgente, come appena visto, neppure troverebbero spazi di concretezza in ambito bancario. Se infatti può condividersi la diffusa constatazione circa le basi essenzialmente e progressivamente sempre più immateriali dell'attività bancaria, «in cui i beni organizzati in senso stretto svolgono una funzione certamente meno importante che in altre imprese, e passano in secondo piano di fronte alla massa di rapporti obbligatori (crediti e debiti a fonte contrattuale) che legano la banca alla clientela»²⁷, sì da consigliare una diversa rappresentazione in quest'ambito del contenuto dell'azienda, e da far in particolare assurgere qui i rapporti obbligatori e contrattuali – diversamente da quanto in prevalenza ritenuto rispetto all'azienda in generale – al ruolo di elementi costitutivi indefettibili del complesso aziendale, diviene agevole rendersi conto di quanto irrealistica sia qui l'ipotesi di un trasferimento volontario

²⁰ Cfr. COLOMBO, *Crediti e debiti nella cessione di aziende bancarie*, in *Riv. soc.*, 1970, 1153 ss.; PIRAS, *op. cit.*, 212 ss., 254 ss.

²¹ Cfr. COLOMBO, *op. ult. cit.*, 1153 ss., spec. 1157 ss.; ID., *Il trasferimento dell'azienda e il passaggio dei crediti e dei debiti*, Padova, 1972, 79; BELVISO, *op. cit.*, 185 ss.; PIRAS, *op. cit.*, 172 nt. 4, 212, 255; PORZIO, *La disciplina giuridica dell'esercizio del credito*, cit., 259. Non si mancava di rilevare però come alcune delle disposizioni dell'art. 54 legge banc. perdessero «di significato, se riferite alla sostituzione nell'esercizio di tutte le sedi o filiali (cioè nell'intera azienda bancaria)», con particolare riguardo al diritto di rivalsa dell'acquirente verso l'azienda cedente per i debiti non risultanti dalla situazione di trapasso (art. 54, 3° co., legge banc.), ed alla facoltà dei creditori di esigere il pagamento immediato da parte dell'alienante entro quattro mesi dalla pubblicità dell'avvenuta cessione (art. 54, 2° co., legge banc.); disposizioni entrambe presupponenti che l'azienda di credito cedente conservasse ancora un suo patrimonio, e perciò inadeguate rispetto alla cessione integrale dell'azienda «che, per l'accollo dei debiti, di frequente avverrà senza corrispettivo o con un corrispettivo minimo»: cfr. per questi rilievi BELVISO, *op. cit.*, 189 s.

²² Quale del resto apparve per la prima volta nell'ordinamento italiano solo nel Codice civile del 1942, successivamente quindi al primo conio della legge bancaria.

²³ Cfr. PIRAS, *op. cit.*, 213.

²⁴ Cfr. PIRAS, *op. cit.*, 214.

²⁵ PIRAS, *op. cit.*, 255.

²⁶ PIRAS, *op. cit.*, 213.

²⁷ Cfr. COLOMBO, *Crediti e debiti nella cessione di aziende bancarie*, cit., 1150.

d'azienda il quale, nel comportare – per l'integrità stessa della fattispecie, stando alla suddetta prevalente lettura – il necessario subentro dell'acquirente nel fascio dei rapporti obbligatori relativi al compendio ceduto, sia debiti in senso stretto (o "puri", come s'usa dire²⁸) che posizioni contrattuali debitorie, non si collochi in una prospettiva di esercizio da parte dell'acquirente dell'attività in cui detti rapporti si innestano e trovano giustificazione.

Solo in una simile prospettiva, infatti, l'anzidetto subingresso nei rapporti obbligatori rivestirà un significato economicamente razionale per l'acquirente medesimo, come necessaria condizione di esercizio dell'attività o – con la previgente terminologia – quale mezzo al fine della programmata "sostituzione" nell'esercizio dell'attività intessuta di quegli stessi rapporti: ciò che apparirà ancor più evidente, ove si riconosca al nucleo della più parte dei rapporti (bancari) in questione l'interesse al godimento di una disponibilità²⁹ o all'esecuzione di un servizio creditizio o finanziario – interessi, ambedue, la cui realizzazione postula l'esercizio dell'attività, bancaria o creditizia, com'è palese – piuttosto che alla mera esecuzione di prestazioni pecuniarie.

Da questo punto di vista, ipotesi di circolazione di rapporti obbligatori bancari non funzionalmente orientate alla "sostituzione nell'attività", e perciò in assenza di una prospettiva di continuità di esercizio di impresa, potranno eventualmente intendersi – ove pure estese alla totalità dei rapporti obbligatori imputabili alla banca cedente – non già in termini di cessioni di azienda o di ramo d'azienda, bensì nei termini semmai della diversa fattispecie traslativa, pur sempre aggregata ma in forza di un diverso (non aziendale, cioè) indice di unificazione, qual è la "cessione di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", di cui più avanti si dirà.

Nella medesima prospettiva, la fattispecie della cessione di "ramo d'azienda", ai sensi dell'articolo in commento, risulterà dal riconoscimento dello stesso indice sintetico di considerazione unitaria riferito però – anziché all'intero complesso dei beni e rapporti giuridici strumentali all'impresa del cedente – ad un più limitato e parziale ambito di beni e rapporti, sotto vario profilo circoscritti: ad esempio, sul piano della dislocazione territoriale dell'impresa, coincidendo allora con la vigente nozione legislativa di succursale bancaria³⁰, così come con le figure da più tempo note alla prassi e variamente denominate come sedi, filiali, stabilimenti, rappresentanze, dipendenze o sportelli; ovvero sul piano contenutistico dell'attività esercitata e tipologico dei relativi rapporti posti in essere, quali esemplificativamente attività creditizia a breve, medio o lungo termine, o gestioni patrimoniali, o attività di intermediazione mobiliare ad oggetto specifico, e così via; in tutti i casi, purché sia anche qui rilevabile, pur rispetto al più circoscritto compendio come sopra delimitato, il dato della sufficiente funzionalità all'impresa ed alla continuità di esercizio imprenditoriale, idoneo alla connotazione "aziendale" del complesso ceduto.

Anche se, va precisato, il concreto rilievo – in termini di regime applicabile – di simili precisazioni è a ben vedere diminuito da ciò, che l'articolo in commento sottopone cessioni (anche di rami) aziendali e non, purché comunque in blocco, ad una comune, indifferenziata disciplina³¹.

²⁸ Cfr. COLOMBO, *L'azienda*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, III, Padova, 1979, 137.

²⁹ Per la ricostruzione della posizione soggettiva del cliente rispetto al deposito bancario in conto corrente in termini di potere di disporre della moneta "bancaria" rappresentata dal saldo a proprio credito, piuttosto che di mero credito alla restituzione, cfr. FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario*, Torino, 1995, 146 ss.

³⁰ Cfr. art. 1, 2° co., lett. e), t.u.l.b.: «succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca».

³¹ In questa prospettiva, l'inclusione fra le fattispecie in discorso anche della cessione di beni e rapporti giuri-

4. Resta da dire del tipo di situazioni giuridiche in cui, per il fatto stesso di pattuire la cessione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, ed in virtù di applicazione quindi del corrispondente criterio determinativo del contenuto analitico dell'operazione circolatoria aggregata³², possa ritenersi per ciò solo automaticamente disposta la successione del cessionario al cedente, senza necessità di clausole espresse *ad hoc* che ne prevedano il trasferimento: con riguardo sia al piano delle situazioni e rapporti giuridici che si considerino formare gli elementi costitutivi del complesso aziendale, necessariamente coinvolti allora nel trasferimento di quest'ultimo, a meno di esclusione espressa e salvo il limite dell'essenzialità per la perdurante connotazione d'azienda della fattispecie traslativa³³; sia a quello delle situazioni e rapporti, il cui passaggio all'acquirente si ritenga prescritto dalla disciplina – inderogabile o suppletiva – della fattispecie traslativa in gioco, siano o no poi prescrizioni siffatte indice di una data composizione della fattispecie, o invece solo elementi della disciplina di questa. Del continuativo contrappunto fra i due piani indicati testimonia del resto la nota tendenza – praticamente pacifica fra gli interpreti tanto nel vigore dell'attuale Testo unico bancario quanto sotto l'impero della legge bancaria previ-gente – ad una ricostruzione particolarmente estesa, se non perfino onnicomprensiva del trasferimento di azienda specificamente bancaria, quale fattispecie traslativa idonea a dar luogo alla successione dell'acquirente in tutti i rapporti obbligatori e contrattuali, e in genere nel complesso delle situazioni giuridiche attive e passive di ogni natura ed oggetto intessute nell'attività relativa all'azienda o al ramo di azienda ceduto³⁴, con particolare riferimento: da una parte, ai debiti e rapporti passivi, di provvista o raccolta con i depositanti; e dall'altra parte, ai crediti e rapporti attivi, di impiego o esercizio del credito. Situazioni giuridiche e rapporti, sia i primi che i secondi, il cui passaggio automatico al cessionario per effetto dell'alienazione d'azienda bancaria in discorso si ritiene (e si riteneva, già in diritto previgente) peraltro di poter inequivocabilmente desumere dalla stessa disciplina positiva del trasferimento (v. l'art. 58 t.u.l.b., ed in passato gli artt. 53, 54 e 55 legge banc. abrogata), letta quale fondamento normativo testuale di un concetto di azienda bancaria necessariamente inclusivo, quali suoi elementi costitutivi perfino irrinunciabili e primari, dei crediti, debiti e rapporti contrattuali relativi alla corrispondente attività; e talora – qui sta l'accennata intersezione di piani concettuali – anche come conferma esplicita legislativa di un tale concetto, giudicato a priori coerente

dici individuabili in blocco consente «di non chiedersi, almeno ai fini dell'applicabilità della disciplina in esame, quando ricorra un ramo d'azienda» (cfr. COSTI, *op. cit.*, 764), presupponendo solo che vi sia un acquisto di beni e rapporti giuridici in blocco.

³² Sulla capacità del riferimento obiettivo all'azienda, pur senza elencarne analiticamente gli elementi costitutivi, di soddisfare il requisito della determinatezza dell'oggetto del negozio ai sensi dell'art. 1346 c.c., consentendo l'individuazione *ex post* delle singole situazioni giuridiche trasferite, cfr. SPADA, *op. cit.*, 55; TEDESCHI, *Le disposizioni generali sull'azienda*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, 4, 18, Torino, 1983, 28; SPOLIDORO, *op. cit.*, 693; CAMPOBASSO, *op. cit.*, 148. Nello stesso senso v. pure AULETTA, *Azienda*, cit., 13: «è sufficiente individuare l'azienda [...] perché il contratto venga riferito a tutti gli elementi che la compongono (onde per escludere degli elementi è necessaria una clausola contrattuale di esclusione)».

³³ Cfr. in quest'ultimo senso COLOMBO, *L'azienda*, cit., 31 s., allorché in particolare sottolinea come non sia «necessario che l'azienda venga trasferita per intero, così da conservare in capo all'acquirente quelle stesse caratteristiche che presentava presso l'alienante», essendo invece «sufficiente che il complesso effettivamente alienato sia idoneo all'esercizio di un'impresa, costituisca cioè una azienda»; analogamente CAMPOBASSO, *op. loc. cit.*

³⁴ Cfr. PORZIO, *L'ambito di affari della filiale di azienda di credito e la sua rilevanza giuridica*, cit., 321; COLOMBO, *Crediti e debiti nella cessione di aziende bancarie*, cit., 1149 ss.; PIRAS, *op. cit.*, 254 ss.; PORTALE, *Sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra nell'esercizio di una sede o filiale e responsabilità per i debiti da revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente*, in *Banca borsa*, 1989, I, 3. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 18 febbraio 2009, in *www.Ilcaso.it*, 2009; Trib. Milano, 29 gennaio 2001, in *Soc.*, 2001, 1245.

te dall'interprete, sotto il profilo logico-economico, ai connotati ed alle esigenze proprie del peculiare fenomeno imprenditoriale bancario³⁵.

Da simile impostazione non risulta ci si sia mai sostanzialmente discostati, nei contributi interpretativi sull'argomento, prendendosi atto di ciò, che «contratti di deposito, aperture di credito, conti correnti di corrispondenza, mutui, sconti costituiscono – dal punto di vista economico – l'elemento più rilevante dell'azienda bancaria: così che se la cessione di tale azienda non comportasse – nel silenzio delle parti – il trapasso di tutti quei rapporti giuridici, ben poco rimarrebbe, in capo all'acquirente, degli strumenti diretti alla produzione di reddito coordinati dall'alienante»³⁶. Né da tale interpretazione – della fattispecie d'azienda bancaria e del suo trasferimento, cioè, quale vicenda successoria connaturalmente estesa ai crediti, ai debiti ed ai contratti inerenti all'esercizio dell'attività relativa al compendio ceduto – v'è ragione di allontanarsi in questa sede.

Dalla precisazione del significato complesso ed onnicomprensivo della fattispecie traslativa d'azienda bancaria, con virtuale estensione a tutte le situazioni giuridiche – di ogni natura e contenuto – già in capo al cedente e specificamente connotate dall'essere funzionali all'esercizio dell'impresa relativa, non può peraltro desumersi una qualificazione in termini universalistici della successione dell'acquirente nel complesso delle situazioni e dei rapporti come sopra individuati. La presenza di rilevanti indici onde negare il titolo successorio universalistico dell'acquisto – insufficienza, per l'affermazione di un titolo siffatto, della mera dimensione quantitativa del trasferimento, e non indefettibilità, rispetto alle cessioni in

³⁵ Nota è pure, e comunque ben evidente la difformità dell'anzidetta corrente accezione del trasferimento d'azienda bancaria rispetto alla fattispecie circolatoria generale d'azienda delineata nel codice civile (difformità a chiare lettere evidenziata nell'importante saggio di COLOMBO, *Crediti e debiti nella cessione di aziende bancarie*, cit., 1141 ss.), o quantomeno alla dominante interpretazione dottrinale della fattispecie codicistica, tendenzialmente, quanto restrittivamente ricostruita intorno alla componente costitutiva dei beni, intesi più o meno materialisticamente – a norma dell'art. 812 c.c. – come cose oggetto di diritti; anche qui peraltro nell'argomentato convincimento della maggiore aderenza di un'interpretazione siffatta alla disciplina generale positiva dell'azienda ex artt. 2555 ss. c.c., a partire dalla definizione espressa del fenomeno di cui all'art. 2555 (cfr. fra gli altri GRAZIANI, *op. cit.*, 83 ss.; PETTITI, *Il trasferimento volontario d'azienda. Notazioni esegetiche e sistematiche*, Napoli, 1970, 200; COLOMBO, *Il trasferimento dell'azienda e il passaggio dei crediti e dei debiti*, cit., 11 ss.; ID., *L'azienda*, cit., 19 ss.; SPADA, *op. cit.*, 50; FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, 12^a ed., a cura di Angelici, Ferri, Torino, 2006, 186 s.; TEDESCHI, *op. cit.*, 8 ss.; COTTINO, *Diritto commerciale*, I, 1, 3^a ed., Padova, 1993, 242 ss.; LIBONATI, *op. cit.*, 93, 95; CAMPOBASSO, *op. cit.*, 140 ss.; MARTORANO, *op. cit.*, 8 ss., 199 ss., 213 ss. *Contra*, per una configurazione in vario modo estensiva del contenuto dell'azienda, comunque eccedente la sola componente costitutiva dei beni intesi come "cose", cfr. in dottrina CASANOVA, *Impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Vassalli, X, 1, Torino, 1974, 324 ss.; ID., *Azienda*, in *Digesto comm.*, II, Torino, 1987, 78 ss.; FERRARA JR., *La teoria giuridica dell'azienda*, 2^a ed., Milano, 129 ss.; NICOLO, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, 184 s. (intendendo l'espressione beni «nel senso lato di beni materiali e di beni immateriali, di beni attuali e di beni potenziali, e quindi anche di servizi, risultato di prestazioni altrui»); DE GREGORIO, *Corso di diritto commerciale. Imprenditori-Società*, 6^a ed., Milano-Roma-Napoli-Città di Castello, 1960, 55 ss., 65; AULETTA, *Note in tema di circolazione d'azienda*, in *Riv. soc.*, 1963, 479 (eccezione fatta per i debiti); ID., *Azienda*, cit., 4 ss., dove l'importante precisazione per cui «la parola "beni" non può ricomprendere i servizi solo in un'interpretazione che privilegia l'art. 810 e trascura altre norme (artt. 362, 364, 588, 674, 762, 1978, 2740) in cui essa è riferita non solo ai beni prospettivi ma anche ai servizi»; RIVOLTA, *Il trasferimento volontario d'azienda nell'ultimo libro di Domenico Pettiti*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, 43; DI SABATO, *Espropriazione di azienda e nazionalizzazione delle imprese elettriche*, Napoli, 27 ss.; GRAZIANI, MINERVINI, BELVISO, *Manuale di diritto commerciale*, Napoli, 1990, 55; SPOLIDORO, *op. cit.*, 705 ss. La visione onnicomprensiva è poi da sempre dominante in giurisprudenza, sia pure per lo più a livello di *obiter dicta*: cfr., fra le più recenti decisioni della Suprema Corte, Cass., 9 giugno 1981, n. 3723, in *Giust. civ.*, 1981, I, 2942; Cass., 11 agosto 1990, n. 8219, in *Giur. comm.*, 1992, II, 774; e fra le più risalenti Cass., 18 febbraio 1950, n. 410, in *Foro it.*, 1950, I, 1018.

³⁶ Così COLOMBO, *Crediti e debiti nella cessione di aziende bancarie*, cit., 1150; ID., *Il trasferimento dell'azienda e il passaggio dei crediti e dei debiti*, cit., 74.

blocco in esame, del dato del “venir meno”, o dell’estinzione del precedente titolare – valgono infatti ad inquadrare il cessionario d’azienda art. 58 t.u.l.b., come successore, ancorché in blocco, pur sempre a titolo particolare del soggetto, già titolare dell’azienda ceduta³⁷; con conseguente applicazione, quanto ai processi in corso al tempo dell’atto di cessione, dell’art. 111 c.p.c., in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso³⁸.

5. Anche della cessione di “beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, si tratta di identificare anzitutto lo specifico criterio o indice di considerazione unitaria, che ne individua il carattere aggregato.

Secondo un’ipotesi interpretativa, il ricercato criterio di unificazione rivestirebbe di necessità un carattere funzionale, nel senso di esprimere il collegamento di un complesso di beni e rapporti idonei nell’insieme a coagulare un “momento” dell’attività imprenditoriale bancaria³⁹; ipotesi argomentata in ragione dell’espressa specificazione legislativa della destinazione “a banche” o a “soggetti, diversi dalle banche” comunque vigilati dalla Banca d’Italia (quali le imprese incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ex artt. 65 e 109 e gli altri intermediari finanziari previsti dall’art. 106 inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli artt. 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’art. 106 t.u.l.b.).

Sembra peraltro qui che il carattere aggregato dell’operazione, indipendentemente dal connotato funzionale o no dell’unificazione, costituisca di per sé ragione sufficiente: sia della inclusione della fattispecie in discorso fra quelle sottoponibili ad autorizzazione della Banca d’Italia, considerata l’idoneità del profilarsi “in blocco” della fattispecie a opacizzarne la valutazione d’impatto sulla stabilità e prudente gestione dell’acquirente, sollecitando corrispondenti preoccupazioni sistemiche e perciò un esercizio specifico delle attività di vigilanza; sia l’applicazione delle regole di snellimento e agevolazione che – attesa la valenza semplificativa e acceleratoria propria dell’operazione aggregata – costituiscono, come detto, l’altro polo della disciplina in commento.

³⁷ Cfr. in tal senso, già con riferimento al cessionario d’azienda bancaria ai sensi degli artt. 53 ss. legge banc. pre-vigente, PORTALE, *op. cit.*, 7; MALMERI, *op. cit.*, 650; Cass., 27 gennaio 1978, n. 396, in *Banca borsa*, 1978, II, 263. Cfr. anche A. GUACCERO, *Conferimento d’azienda bancaria e successione processuale: le vicende dell’impresa*, in *Riv. soc.*, 1999, 1021 ss., 1033 ss., il quale peraltro nega che ricorra un’ipotesi di successione processuale, sia pure a titolo particolare, con riferimento al subentro nei debiti relativi all’azienda bancaria per i quali il creditore ceduto abbia tempestivamente invocato il mantenimento della responsabilità del cedente solidale con il cessionario – ex art. 58, 5° co., t.u.l.b. – difettando in tal caso la fattispecie successoria come sostituzione di un soggetto ad un altro nella titolarità della situazione giuridica.

³⁸ Cfr. da ultimo Cass., 3 maggio 2010, n. 10653, in *Giur. it.*, 2010, 2077; nonché, con riguardo al conferimento di azienda bancaria, Cass., 17 marzo 2009, n. 6444, in *Giur. it.*, 2010, 331; Cass., 12 giugno 2007, n. 13765, in *Soc.*, 2007, 1349; Cass., 31 agosto 2005, n. 17586, in *Guida dir.*, 2005, 40, 54; relativamente alle cessioni ex art. 90 t.u.l.b., cfr. Cass., 16 novembre 2011, n. 23992, in *CED Cassazione 2011*; Cass., S.U., 22 gennaio 2003, n. 875, in *Fallimento*, 2003, 1182. *Contra*, nel senso dell’applicabilità dell’art. 110 c.p.c., v. isolatamente Cass., 22 luglio 1995, n. 8010, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Banca, credito e risparmio* [0850], n. 159, e in *Giur. it.*, 1996, I, 968 ss., con riferimento ad un’ipotesi di conferimento di azienda bancaria quale modalità di ristrutturazione di un ente creditizio pubblico ex legge 30 luglio 1990, n. 218, assimilando l’ivi prescritto “radicale mutamento dei fini statutari” dell’ente conferente al presupposto del “venir meno” della parte, cui lo stesso art. 110 ricollega la disciplina del subentro necessario nel processo da parte del successore universale (cfr. riguardo a tale presupposto dell’art. 110 c.p.c. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, sub art. 110, 412 s.; LUISO, *Successione nel processo*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1993, 2; ID., *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1997, 332 ss.).

³⁹ Cfr. COSTI, *op. cit.*, 765. Nella stessa prospettiva v. LA LICATA, *La cessione di rapporti giuridici “individuabili in blocco” nell’art. 58 del T.U. bancario*, in *Quad. Ric. Giur.* della Banca d’Italia, n. 45, Roma, 1997, 10 ss.; ANSELMINI, *op. cit.*, 880 s.

In questa prospettiva, il criterio di unificazione della cessione di beni e rapporti giuridici "in blocco" può presentare in realtà, indifferentemente, natura sia strutturale che funzionale⁴⁰: l'una o l'altra o entrambe, si noti, attesa l'ovvia rispondenza che una certa caratterizzazione strutturale delle situazioni giuridiche normalmente manifesta a livello funzionale, e viceversa. Quel che unicamente rileva, piuttosto, è che si tratti di un criterio idoneo a consentire il richiamo e la deduzione sintetica nel contenuto dell'atto di una pluralità di beni e rapporti giuridici, o comunque la loro considerazione unitaria, prestandosi al tempo stesso alla determinazione anche successiva dei singoli beni e rapporti pertinenti al complesso ceduto e perciò coinvolti (salvo esclusione esplicita) nel trasferimento.

Così, quanto per un verso ai criteri di natura più schiettamente strutturale, l'indice comune di aggregazione potrà essere il più vario, ivi incluso quello formale della mera appartenenza dei beni e rapporti in questione al cedente (criterio che, nella sua idoneità ad attrarre alla vicenda circolatoria l'intero patrimonio del cedente, salvo eccezioni espresse, coincide con quello che – come altrove argomentato⁴¹ – nell'art. 90, 2° co., t.u.l.b., individua la fattispecie della "cessione delle attività e delle passività"); così come criteri idonei ad individuare porzioni o blocchi patrimoniali più circoscritti in seno al patrimonio generale dell'alienante, riuniti intorno a comuni dati strutturali quali: riguardo ai beni, la natura della cosa oggetto del diritto, o la sua origine storica o geografica, o il luogo in cui il bene si trova; e, relativamente ai rapporti, la natura giuridica dei medesimi, o l'identità della controparte, o la durata, o il valore economico dell'oggetto, oppure qualificazioni del rapporto relative alla gestione e all'andamento del medesimo, commisurati a parametri o standard di riferimento, o l'ancoraggio territoriale ad una succursale, sede o filiale del cedente, e così via esemplificando.

Riguardo agli indici di tipo più marcatamente funzionale, d'altra parte, ancora una volta si tratta di ritagliare autonomi spazi concettuali ed operativi della fattispecie in esame, evitandone la sovrapposizione con le figure già considerate della cessione dell'azienda o di un ramo dell'azienda.

Così, criterio funzionale idoneo all'unitaria considerazione di una pluralità di beni e rapporti non potrà che essere alcunché di diverso da quella proiezione all'impresa e sufficienza strumentale al suo esercizio (quantomeno nella dimensione ristretta di un "ramo") dell'operazione aggregata di trasferimento, che si è vista prima connotare come indice proprio di unificazione delle cessioni d'azienda. Potrà allora venire in rilievo, ad esempio, la comune riferibilità di un insieme di beni e rapporti ad un medesimo comparto o settore di attività, in cui l'acquirente possa aver interesse ad immergersi, senza che l'insieme medesimo sia tale da assurgere a vero e proprio "ramo d'azienda"⁴². È in questa stessa prospettiva, del resto, che sembra muovere il rilievo dottri-

⁴⁰ In questo stesso senso, cfr. anche FORTUNATO, *op. cit.*, 705, con riferimento all'art. 90 t.u.l.b. in tema di cessioni di beni e rapporti giuridici in blocco nella liquidazione coatta bancaria, per il quale qui «il criterio della "individuabilità in blocco" sembra abbastanza elastico, sì da rinviare tanto ad elementi strutturali (tutte le attività, tutte le passività, dell'intera banca o di una filiale, ecc.) quanto ad elementi funzionali (beni e rapporti relativi a un determinato ramo di attività, come la gestione di patrimoni mobiliari, ecc.)». Nella medesima prospettiva cfr., con specifico riferimento all'art. 58 t.u.l.b. qui in commento, le Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di «cessione di rapporti giuridici a banche (tit. III, cap. 5, cit.)», secondo cui per «rapporti giuridici individuabili in blocco» si definiscono «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (Sezione I, par. 3).

⁴¹ Cfr. PERRINO, *op. cit.*, 142 ss.

⁴² O in altre parole, senza che il complesso di beni e rapporti in questione possieda di per sé quei connotati di "autosufficienza" idonei a porre l'acquirente, in virtù del mero subentro nel complesso in discorso, in condizione di svolgere un'attività oggettivamente corrispondente, se non in tutto, almeno ad un'articolazione – territoriale, o individuata dalla specificità dell'oggetto – comunque distinguibile ed autonoma dell'attività del dante causa.

nale per cui, in rapporto ai criteri funzionali di unificazione della fattispecie, la previsione legislativa della figura di cessione in esame sarebbe stata dettata «tenendo presenti le difficoltà di ricondurre alla nozione di ramo d'azienda la singola succursale bancaria»⁴³.

È poi appena il caso di sottolineare la piena ammissibilità, oltre che la pratica ricorrenza del concorso rispetto alla stessa fattispecie concreta di una pluralità di criteri di considerazione unitaria, di segno insieme strutturale e funzionale, cospiranti all'identificazione delle caratteristiche comuni ai beni e rapporti ceduti, ed alla loro corrispondente individuazione in blocco: di modo che «potranno, ad esempio, ritenersi individuati in blocco tutti i crediti derivanti da attività di finanziamento, di valore superiore ad un determinato ammontare e facenti capo a una o più succursali»⁴⁴; o tutti i beni immobili posseduti in una certa città, o regione, o paese estero, ed adibiti ad un certo uso imprenditoriale; o tutti i beni mobili della stessa categoria ed aventi la medesima funzione economica, come ad esempio tutte le attrezzature *hardware* e *software*; o tutti i rapporti di una stessa natura, connotati dagli stessi parametri in termini di rischio o di liquidità; o tutti i crediti «in sofferenza» o «incagliati», al di sotto o al di sopra di una certa entità.

Pure risulta evidente, alla luce delle precedenti considerazioni, come elementi costitutivi del complesso o «blocco» ceduto possano essere beni e rapporti di qualsivoglia natura, tipo o categoria, senza limitazione o esclusione alcuna, ed in particolare senza che possa riconoscersi rilievo, positivo o al contrario preclusivo, al fatto che i beni e rapporti in questione si pongano o no in rapporto di strumentalità, o comunque di connessione rispetto al «nucleo essenziale dell'impresa bancaria»⁴⁵ o più largamente finanziaria. Né infine sembra possa fondatamente escludersi che la fattispecie concreta risulti dalla cessione di un complesso di soli beni, o di soli rapporti (contrattuali o obbligatori), pur sempre unitariamente considerati in virtù di un indice di aggregazione del tipo fin qui precisato⁴⁶. Non sembra, infatti, che a postulare un binomio inscindibile fra beni e rapporti giuridici, o – come pur autorevolmente si è ritenuto – ad accreditare al legislatore un significato del «riferimento ai beni, come elemento indispensabile per l'esistenza di un «blocco»»⁴⁷, possa considerarsi sufficiente, in mancanza di più pregnanti conferme, il mero impiego normativo della congiunzione «e» fra i due termini oggettivi della cessione in discorso.

6. Passando ora al piano della regolamentazione delle fattispecie in commento, a venire in rilievo sono sia i segmenti di disciplina delle cessioni «in blocco» contenuti nell'art. 58 t.u.l.b., sia gli ulteriori dati normativi attingibili dal codice civile, quali la disciplina dei trasferimenti di azienda o delle vicende circolatorie delle situazioni giuridiche obbligatorie (cessioni di credito o accollo), di volta in volta evocati dal contenuto delle stesse fattispecie in oggetto.

In tal senso, si farà qui di seguito riferimento dapprima alla disciplina dell'attuazione delle cessioni «in blocco» in discorso, sotto il triplice profilo: *a)* delle istruzioni della Banca d'Italia e della eventuale autorizzazione per le operazioni di maggiore rilevanza; *b)* della forma dell'atto di cessione in blocco; *c)* nonché delle prescritte forme di pubblicità.

⁴³ Cfr. COSTI, *op. cit.*, 765, salvo postulare – come prima ricordato nel testo – l'idoneità anche dell'indice di aggregazione in esame ad individuare quantomeno «una frazione della struttura aziendale (come appunto una «succursale») nell'ambito della quale si sviluppa un momento di un'attività imprenditoriale».

⁴⁴ Così esattamente LA LICATA, *op. cit.*, 17.

⁴⁵ Cfr. LA LICATA, *op. cit.*, 10.

⁴⁶ Nello stesso senso cfr. BONFATTI, *op. cit.*, 1487, nt. 11; VATTERMOLI, *Sub art. 58, cit.*, 524.

⁴⁷ Così COSTI, *ult. loc. cit.*

Successivamente, si volgerà l'attenzione alla disciplina degli effetti dell'operazione traslativa aggregata, concernenti il subentro dell'acquirente in particolari categorie di situazioni giuridiche attive e passive oggetto di trasferimento.

7. La sottoposizione delle operazioni in oggetto – disposta dal 1° co. dell'art. 58 – ad istruzioni e controlli della Banca d'Italia, fino all'eventuale previsione di un'autorizzazione (debitamente preventiva, ma anche al limite concessa successivamente alla stipula dell'acquisto) per le operazioni di maggiore rilevanza, evidentemente rinvia alla percezione legislativa di un'astratta rischiosità delle cessioni in oggetto per la tutela delle categorie di interessi – collegati al risparmio ed alla salvaguardia della stabilità ed efficienza del sistema creditizio – istituzionalmente affidati all'autorità centrale di vigilanza.

Si tratta, in effetti, del rischio essenzialmente "sistemico" capace di ricollegarsi alle operazioni traslative aggregate, con particolare riferimento – come evidenzia il già visto accento normativo sulla qualità soggettiva dell'acquirente – al loro potenziale impatto in termini di effetto concentrativo del mercato bancario⁴⁸, ovvero di effetto pregiudizievole sulla stabilità e prudente gestione della banca o intermediario finanziario acquirente⁴⁹, dunque sulla clientela e sugli interessi da tale gestione coinvolti e per questa via più ampiamente sul comparto creditizio di riferimento e sui gangli vitali del sistema economico nel suo complesso.

Un rischio, che sembra potersi ricondurre proprio al carattere aggregato o "in blocco" delle cessioni in esame, nella misura in cui coinvolgenti un complesso di situazioni giuridiche attive e passive solo *ex post* puntualmente determinabili, sia nella loro individualità sia nel loro significato e valore complessivo, con i connessi pericoli di un'inesatta valutazione di incidenza sull'equilibrio economico del cessionario e della concorrenzialità ed efficienza globale del sistema cui questo appartiene.

Le istruzioni di vigilanza dettate per la generalità delle operazioni in discorso⁵⁰ precisano anzitutto i contenuti informativi della pubblicità in Gazzetta Ufficiale⁵¹ e le modalità delle

⁴⁸ Cfr. in tal senso MASI, *op. cit.*, 456, per il quale «il legislatore pare interessato solamente all'effetto concentrativo che può determinarsi».

⁴⁹ V. infatti in questo senso COSTI, *op. cit.*, 762 ss.; nonché CERCONE, *Cessione di rapporti giuridici a banche*, cit., 963 ss. Nella stessa ottica cfr. del resto pure le Istruzioni della Banca d'Italia (132° Aggiornamento del 5 dicembre 1996 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988, in tema di cessione di rapporti giuridici a banche, in *G.U.*, 17 dicembre 1996, n. 295, nonché in *Dir. fall.*, 1997, I, 304 ss.) oggi trasfuse nelle Istruzioni di vigilanza per le banche (di cui alla circolare 21 aprile 1999, n. 229 della Banca d'Italia; il testo aggiornato delle Istruzioni è consultabile sul sito www.bancaditalia.it), Titolo III, Capitolo V, Cessione di rapporti giuridici a banche, le quali nell'assoggettare ad autorizzazione preventiva le operazioni in cui «la somma delle attività e delle passività oggetto della cessione supera il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria» (cfr. Sezione II, par. 2), stabiliscono che l'autorizzazione venga richiesta da quest'ultima, «tenuto conto che le operazioni in questione possono comportare effetti rilevanti sulla stabilità della banca cessionaria, dovuti ad esempio a crescite operative o a ristrutturazioni organizzative» (Sezione I, par. 1); ed espressamente dispongono che «il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica della situazione tecnica e organizzativa della banca cessionaria e del gruppo di appartenenza» (Sezione II, par. 3).

⁵⁰ Cfr. Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo III, Capitolo V, Cessioni di rapporti giuridici a banche.

⁵¹ Cfr. *ivi*, Sezione II, par. 1: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel rendere nota la cessione, deve indicare gli elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione, quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire; la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle indicate nel par. 2 della presente Sezione, andrà menzionata anche l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di indicare forme di pubblicità integrative ove se ne ravvisi l'opportunità».

informativa individuali⁵²; prescrivono l'adozione di misure idonee a scongiurare confusione nella clientela, nel caso in cui «le risorse tecniche e umane oggetto della cessione sono transitoriamente utilizzate dalla banca cessionaria presso i locali del cedente»; impongono, «qualora venga acquisita una attività per la quale è prevista un'autorizzazione iniziale all'esercizio, di cui la banca cessionaria non sia già in possesso (ad es.: credito su pegno; esercizio dei servizi di investimento)», che quest'ultima richieda l'autorizzazione «secondo le disposizioni che disciplinano la specifica attività»; chiariscono infine che «l'acquisizione di succursali da parte di una banca extracomunitaria non insediata in Italia è soggetta alla disciplina concernente lo stabilimento della prima succursale di banche extracomunitarie prevista nel Tit. VII, Cap. 3» delle stesse Istruzioni di vigilanza.

Nel delimitare poi «le operazioni di maggiore rilevanza» – di cui al secondo periodo del 1° co. dell'articolo in commento – le stesse istruzioni ne prevedono la soggezione ad autorizzazione della Banca d'Italia «quando la somma delle attività e delle passività oggetto della cessione supera il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria»; aggiungendo che «qualora il margine patrimoniale di una banca o del gruppo bancario di appartenenza sia nullo o negativo, le operazioni in cui essa si renda cessionaria di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco sono comunque sottoposte ad autorizzazione»⁵³.

La disciplina della procedura autorizzativa dettata dalle istruzioni, d'altra parte, in coerenza con l'evidenziata prospettiva incentrata sull'acquirente, persegue la raccolta di adeguata informazione: sugli obiettivi che il cessionario intende perseguire, da illustrare descrivendo l'oggetto della cessione; riguardo agli «effetti dell'operazione sul rispetto delle regole prudenziali in materia di concentrazione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale»; sulla «incidenza dell'eventuale avviamento sul patrimonio di vigilanza della banca cessionaria»; nonché riguardo agli interventi previsti sull'organizzazione della banca «nel caso in cui l'operazione comporti l'accesso a un nuovo settore di attività ovvero un ampliamento della struttura aziendale»⁵⁴.

Informazioni tutte, queste come sopra conseguite in sede di richiesta di autorizzazione, che vanno ad aggiungersi al patrimonio informativo già maturato dalla Banca d'Italia nell'esercizio dell'attività ordinaria di vigilanza sul cessionario. In ogni caso «il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica della situazione tecnica e organizzativa della banca cessionaria e del gruppo di appartenenza», con pronuncia da rendersi dalla Banca d'Italia «entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste»⁵⁵, salvo interruzione del termine in caso di documentazione incompleta o insufficiente.

E, nel prescrivere che – ove dovuta – l'autorizzazione debba essere richiesta dalla cessionaria, le stesse istruzioni confermano come il rischio oggetto del prescritto controllo in questione sia quello di «effetti rilevanti sulla stabilità della banca cessionaria, dovuti ad esempio a crescita operative o a ristrutturazioni organizzative»⁵⁶. Si tratta d'altronde, dal punto di vista della natura giuridica dell'atto, di vera e propria autorizzazione. Del modello autorizzatorio amministrativo ricorre qui infatti lo schema tipico logico-giuridico, come puntualizzato dalla migliore

⁵² «La banca cessionaria dà notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.)».

⁵³ Cfr. Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo III, Capitolo V, Sezione II, par. 2.

⁵⁴ Cfr. Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo III, Capitolo V, Sezione II, par. 3.

⁵⁵ Cfr. *ivi*.

⁵⁶ Cfr. *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Titolo III, Capitolo V, Sezione I, par. 1.

dottrina⁵⁷, attraverso gli snodi fondamentali: dell'introduzione di un'apposita disciplina impositiva di un limite, per il quale certi poteri o facoltà – pur riconosciuti, dal che l'attribuzione da parte dell'ordinamento di correlative situazioni *lato sensu* di vantaggio – non possono essere esercitati senza il previo consenso dell'amministrazione; della previsione dell'autorizzazione preventiva come strumento di rimozione del limite normativamente imposto.

Non v'è dubbio, d'altra parte, che il rilascio del provvedimento di autorizzazione in discorso abbia luogo nell'esercizio di un potere amministrativo sostanzialmente discrezionale della Banca d'Italia, all'esito di una valutazione di merito integralmente affidata alla medesima autorità di vigilanza circa la compatibilità dell'operazione con gli interessi generali in gioco; una valutazione di cui risultano – come visto – (solo) genericamente definiti i presupposti oggettivi o soggettivi rilevanti.

Corrispondentemente limitata è la possibilità di un successivo sindacato giudiziale sulla legittimità del concreto esercizio del potere autorizzatorio in discorso, oltre che nei casi di violazione di legge o di incompetenza (ipotesi quest'ultima, nella specie, a dire il vero scolastica), anche attraverso un controllo che voglia addentrarsi sul piano del merito: un controllo da intendersi infatti circoscritto ai casi – come non si è mancato di precisare in giurisprudenza – di riscontro dei cosiddetti elementi sintomatici del vizio generale di eccesso di potere, quali la macroscopica irrazionalità o il palese errore sui presupposti di fatto⁵⁸.

8. Viene a questo punto da chiedersi quali siano le conseguenze giuridiche della mancata o difettosa attivazione degli indicati controlli rispetto alla concreta vicenda traslativa aggregata.

Quanto anzitutto alle istruzioni emanate in via generale, di cui si è detto, o eventualmente specifiche relative al singolo cessionario sottoposto a vigilanza, l'inottemperanza alle stesse varrà ad integrare il presupposto delle gravi irregolarità e violazioni (di disposizioni di legge o di regolamento, o) di disposizioni o istruzioni impartite dagli organi di vigilanza⁵⁹, idoneo a dar luogo all'applicazione di procedure e provvedimenti sanzionatori a carattere speciale, lungo un arco di soluzioni che, dalla temporanea interruzione (totale o parziale) dell'attività [v. *ex artt.* 53, 3° co., lett. d), 78 e 79 t.u.l.b.], giungono agli interventi in vario modo sostitutivi nella gestione, fino all'amministrazione straordinaria e, nei casi più gravi, alla liquidazione coatta amministrativa.

Riguardo poi al vizio o al difetto (quest'ultimo, in caso di mancata richiesta e/o concessione preventiva, anche nel senso della mancata concessione neppure in tempo successivo all'acquisto) della autorizzazione, ove prescritta, è proprio dalla natura di autorizzazione amministrativa del provvedimento della Banca d'Italia che sembra doversi partire, quale atto per pacifica definizione inteso alla rimozione di un limite – di validità o di efficacia – all'attività sottoposta a controllo.

Non sembra anzitutto che il "limite" alla cui rimozione funge – in quanto, appunto, auto-

⁵⁷ Cfr. per tutti A. ROMANO, *I soggetti e le situazioni giuridiche soggettive del diritto amministrativo*, in AA.VV., *Diritto amministrativo*, a cura di Mazzaroli, Pericu, Romano, Roversi Monaco, Scoca, I, Bologna, 2001, 305.

⁵⁸ Cfr., benché pronunciata in tema di cessioni in blocco di banche in liquidazione coatta, *ex art.* 90 t.u.l.b., T.A.R. Calabria, 7 ottobre 1996, n. 241, in *Banca borsa*, 1999, II, 89.

⁵⁹ Ciò, almeno, qualora l'inottemperanza di cui nel testo non abbia perfino giustificato il diniego della (ove prescritta) autorizzazione da parte della Banca d'Italia, o si sia tradotta in vizio dell'autorizzazione medesima in ipotesi ugualmente (e perciò illegittimamente) rilasciata; vizio che dovrà allora farsi valere in sede di impugnazione dell'atto autorizzatorio conclusivo della sequenza procedimentale, onde poi trarne le conseguenze a carico del negozio di cessione aggregata delle quali appresso si dirà.

rizzazione amministrativa – la prescritta autorizzazione della Banca di Italia, ed al tempo stesso la sanzione della mancata (incompleta, o irregolare) rimozione di detto limite a mezzo della medesima autorizzazione (rilasciata in presenza di tutti i suoi presupposti, fattuali e documentali), possano ricondursi al piano dell'efficacia dell'atto negoziale di cessione. A risultare qui in gioco, infatti, non è a ben vedere un problema di difetto di legittimazione, rispetto a cui la sanzione d'inefficacia della fattispecie traslativa, in caso di persistente carenza di legittimazione, risulterebbe appunto congeniale. Piuttosto, l'esigenza cui assolve la prescrizione dell'autorizzazione in discorso, quale strumento di rimozione del limite imposto, è quella di un controllo di conformità rispetto alla salvaguardia di valori ed interessi tutelati dall'ordinamento, alla cui regolare e positiva conclusione sembra allora più convenientemente ancorarsi la validità stessa dell'operazione negoziale che ne costituisce l'oggetto, nel senso specificamente della nullità della fattispecie⁶⁰ traslativa in blocco (neppure successivamente alla stipula, e perciò definitivamente) non autorizzata: sanzione che, per un verso, si dimostra la più adeguata all'accertato difetto del prescritto esame di conformità dell'operazione concreta ai valori ordinamentali in gioco, attinenti alla stabilità del sistema creditizio e più estesamente economico di riferimento oltre che alla tutela, anche costituzionalmente garantita, del risparmio; e che, per altro verso, si rivela al contempo idonea alla più estesa attivazione su iniziativa di ciascun portatore dell'una o l'altra categoria di interessi implicati dalla vicenda traslativa aggregata, per ciò stesso legittimato alla relativa azione di accertamento, oltre che d'ufficio da parte del giudice, stante il carattere comunque generale e sistemico delle istanze fondamentali a rischio.

9. Nessuna particolare prescrizione detta la disciplina in commento in tema di forma negoziale dell'atto di cessione in blocco.

È peraltro naturale che operazioni di simile delicatezza e complessità vengano, nella prassi, costantemente rivestite della forma dell'atto pubblico. D'altra parte, l'assenza di disposizioni *ad hoc* non esime ovviamente dal necessario rispetto delle forme richieste per legge per il trasferimento delle singole situazioni giuridiche attive e passive, che compongono il "blocco" oggetto di trasferimento. Il che, nell'ipotesi normale di realizzazione *uno actu* della cessione aggregata (anziché a mezzo di una pluralità di atti più o meno contestuali, comunque suscettibili di considerazione unitaria) avrà luogo mediante applicazione del criterio pratico

⁶⁰ Non invece nel senso dell'eventuale annullabilità della cessione compiuta senza regolare autorizzazione, secondo un modello invalso ad esempio in giurisprudenza, peraltro non senza contrasti, con riferimento agli atti compiuti dal curatore fallimentare in mancanza della prescritta autorizzazione *ex art. 35 legge fall.*, configurando una sorta di vizio di incapacità degli atti in tal guisa compiuti, che soltanto la stessa amministrazione fallimentare sarebbe legittimata a far valere giudizialmente. Ad un simile inquadramento osta infatti, da un lato, il rilievo per cui una legittimazione limitata all'azione di annullamento, conforme al ragionare in termini di annullabilità/incapacità e per ciò stesso aderente all'art. 1441 c.c., foss'anche giustificata nell'ipotesi degli atti compiuti dal curatore, atteso che l'autorizzazione prescritta dall'art. 35 legge fall. funge da strumento di tutela dei soli interessi della categoria (anche formalmente ben delimitata, in ragione del presupposto selettivo dell'ammissione al passivo) dei creditori concorsuali, risulterebbe invece chiaramente incongrua nel caso in esame, visto il già indagato asservimento del controllo autorizzatorio in esame a presidio di categorie molteplici e diffuse di interessi, riferibili alla sfera dell'acquirente, ed in generale al "sistema" creditizio o più ampiamente economico di riferimento cui quest'ultimo inerisce.

Dall'altro lato, all'estensione di quel modello si oppone pure la considerazione, analoga a quella già svolta in chiave di legittimazione a disporre, per cui ad agitarsi nel caso in esame è un'esigenza di controllo di conformità dell'esercizio di poteri in linea di principio "pieni" rispetto ad istanze essenziali dell'ordinamento, non invece un problema di capacità, ed in ultima analisi allora di idoneità al compimento dell'operazione secondo lo schema integrativo della capacità, com'è bensì il caso dell'art. 35 legge fall. prima richiamato, del resto significativamente rubricato alla "integrazione dei poteri del curatore".

dell'assorbimento, rivestendo l'atto della forma più rigorosa fra quelle richiamate dai singoli oggetti di trasferimento. I 2° e 4° co. dell'art. 58 introducono piuttosto un regime di semplificazione ed agevolazione delle forme di pubblicità dell'atto di cessione, e dei relativi effetti in punto di opponibilità ai terzi della vicenda traslativa.

In tal senso, è il cessionario a dover dare «notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», salvo necessaria osservanza anche delle forme integrative di pubblicità eventualmente stabilite dalla Banca d'Italia.

L'attuazione di simili adempimenti pubblicitari vale peraltro a rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti (4° co.), tenendo luogo della notifica o della accettazione rispetto a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 1264 c.c.⁶¹.

Il carattere semplificativo ed agevolativo di un regime siffatto, attraverso la sostituzione di formalità unitarie e generali rispetto a molteplici adempimenti singolari relativi a ciascuna situazione giuridica ceduta atomisticamente considerata, è di immediata evidenza. L'accorpamento in un'unica forma di pubblicità, d'altra parte, in uno con l'effetto di generale opponibilità ai terzi debitori ceduti riconnesso alla stessa pubblicazione, sembra specificamente attagliarsi, favorendole, alle usuali modalità attuative della tecnica delle cessioni in blocco, stipulate prima ed a prescindere dall'accertamento puntuale delle singole situazioni giuridiche cedute: nel senso di consentire l'anticipazione non soltanto della stipula dell'atto traslativo aggregato, ma anche, già un momento dopo la realizzata cessione, della pubblicità dell'atto e della correlativa produzione di efficacia verso i debitori ceduti, senza dover attendere la previa verifica analitica, specificamente, delle singole posizioni creditorie cedute, onde poterne fare oggetto di notifica o accettazione singolari, ai sensi del regime ordinario di cui al succitato art. 1264. Detto ciò, il testo normativo non chiarisce altro circa le modalità applicative del prescritto «dare notizia».

L'interrogativo di fondo attiene qui al carattere sintetico o analitico della richiesta iscrizione nel registro delle imprese⁶² e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione: e si tratta di quesito delicato sotto il profilo pratico, atteso il carattere usualmente corposo degli atti di cessione in blocco, per lo più appesantiti da un cospicuo corredo di allegati (relativamente, ad esempio, agli ultimi bilanci, o alla lista di situazioni attive o passive espressamente escluse dalla cessione, o all'autorizzazione della Banca di Italia, e via elencando), sì da rendere oltremodo difficoltosa, se non francamente impraticabile, una pubblicazione integrale del testo contrattuale.

Al riguardo un'equilibrata soluzione – fra istanze di semplificazione, da un lato, nel senso della sinteticità, e dall'altro esigenze di adeguata informazione in favore degli interessi coinvolti – è offerta dalle Istruzioni di vigilanza, allorché dispongono che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (dunque, a seguito dell'anzidetta integrazione *ex d.lgs. n. 37 del 2004*, anche l'iscrizione nel Registro delle imprese) debba limitarsi a «indicare gli elementi distintivi che consentano l'individuazione (...) del complesso dei rapporti giuridici da trasferire», quindi l'indice di aggregazione in blocco di volta in volta rilevante a seconda della fattispecie aggregata in gioco; «la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità

⁶¹ D'altra parte, ha precisato Cass., 17 marzo 2006, n. 5997, in *Impresa*, 2006, 1037, non «può esservi dubbio che, poiché trattasi di norma agevolativa, l'eventuale carenza delle formalità da essa prescritte possa essere surrogata dagli adempimenti stabiliti in via generale dall'art. 1264 c.c. e, in particolare, dalla notificazione della cessione al debitore ceduto».

⁶² L'obbligo di iscrizione nel registro è stato introdotto, novellando il 2° co. dell'art. 58 in commento, dall'art. 9, 17° co., d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come a sua volta inserito dall'art. 2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione»; nonché una semplice "menzione" dell'autorizzazione, ove richiesta, della Banca di Italia⁶³.

10. Passando ora al versante della disciplina degli effetti delle cessioni aggregate, il 3° co. dell'art. 58 – rivolgendosi anzitutto ai crediti inclusi nel trasferimento in blocco – dispensa dall'esecuzione di «alcuna formalità o annotazione», affinché «privilegi e garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione» mantengano oggettivamente immutati, malgrado l'intervenuta modificazione soggettiva *a latere creditoris*, «la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario»; riconoscendosi altresì – così la chiusa del comma in discorso – la perdurante applicabilità delle «discipline speciali, anche a carattere processuale, previste per i crediti ceduti».

Va avvertito, tuttavia, come nessun sicuro indice normativo fornisca dette disposizioni, onde stabilire se e quali crediti formino oggetto di subentro da parte del cessionario, per effetto della intervenuta cessione in blocco pur nel silenzio dell'atto.

Ed invero, l'esonero dall'adempimento di formalità o annotazioni, ai fini della conservazione in favore del cessionario – quanto a validità e grado – di cause di prelazione e trascrizioni di acquisti in *leasing* già sussistenti in favore del cedente, se per un verso può leggersi nel senso, tutt'al più e limitatamente alle cause di prelazione, di una conferma dell'effetto di transito automatico di privilegi e garanzie quali accessori del credito ceduto, così come previsto in via generale dall'art. 1263 c.c.; per altro verso non esprime, di per sé ed inequivocabilmente, anche l'effetto di subentro automatico dell'acquirente nei crediti stessi, in vario modo pertinenti al "blocco" di situazioni giuridiche cedute, bensì semmai lo presuppone come *aliunde* determinato, disponendo, cioè, sul presupposto che i crediti medesimi, quali situazioni giuridiche "principali" *ex* art. 1263 citato, debbano su altre basi intendersi inclusi nella cessione: com'è reso palese, del resto, dalla espressa precisazione normativa per cui le trascrizioni, da intendersi transitate senza necessità di annotazioni in favore del cessionario, sono quelle relative ai beni acquistati in *leasing* "compresi nella cessione".

Allo stesso modo, pure la disposizione dettata a chiusura del 3° co. in esame dell'art. 58, nel sancire la perdurante applicazione delle discipline speciali, anche processuali, previste per i crediti ceduti, pur se obiettivamente compatibile con l'ipotesi di un implicito riconoscimento normativo del transito automatico dei crediti relativi al "blocco" ceduto, pare anch'essa più esattamente supporre, anziché da sé sola fornire, la soluzione su altre basi dell'interrogativo circa l'inclusione dei crediti nella vicenda traslativa.

Né del resto indicazioni più sicure sul punto offre il disposto del 4° co., ricollegando agli adempimenti pubblicitari unitari e sintetici, previsti per l'atto di cessione dal 1° co., gli stessi effetti della accettazione o della notifica per l'opponibilità ai debitori ceduti, ai sensi dell'art. 1264 c.c.: una disciplina, questa (assonante rispetto all'art. 54, 4° co., legge banc., previgente ed all'art. 2559, 1° co., c.c.), a ben vedere compatibile tanto con l'idea di una successione nei crediti solo se oggetto di pattuizione, quanto con una lettura in termini di transito automatico dei crediti relativi al "blocco" o complesso (talora aziendale), quale effetto *ipso iure* salvo patto contrario⁶⁴; ed invece correntemente interpretata – come evidenziato in precedenza (v. *infra* il

⁶³ Cfr. BANCA D'ITALIA, *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Titolo III, Cap. V, Sezione II, par. 1, cpv. 3.

⁶⁴ Cfr. pure recentemente MARTORANO, *op. cit.*, 202, nt. 12, nel senso che «nessun appiglio in contrario offre l'art. 58 t.u.b.», onde affermare il trasferimento *ex lege* dei crediti.

commento al 4° co.) quale base letterale di soluzioni nel secondo senso suddetto.

Il fatto è, sembra, che la soluzione all'interrogativo in discorso – in ordine, si ripete, alle condizioni dell'inclusione dei crediti nel "blocco" di situazioni giuridiche cedute, pur in assenza di una espressa pattuizione in tal senso – va ricercata non tanto sul piano dell'integrazione *ex lege* degli effetti negoziali delle fattispecie in blocco in esame, quanto sul versante della ricostruzione del contenuto volitivo delle stesse fattispecie. Si tratta, in tal senso, di far capo alle considerazioni svolte in precedenza, per identificare ora – a partire dal rispettivo criterio o indice specifico di aggregazione "in blocco" di ciascuna fattispecie aggregata, e sviluppandone la virtù (oltre che di richiamo sintetico in unico atto traslativo ad oggetto determinabile anche) di successiva determinazione analitica dell'oggetto del trasferimento – i crediti e più ampiamente le situazioni giuridiche attive le quali, nella misura in cui richiamate dal pertinente indice di aggregazione⁶⁵, possano intendersi incluse nel programmato effetto successorio.

Così, in caso di cessione in blocco dell'azienda o di rami di essa, dovranno considerarsi cedute tutte le situazioni creditorie o più genericamente attive – salvo eccezione esplicita – le quali, al pari delle altre componenti del complesso aziendale, condividano lo stesso peculiare indice di aggregazione, costituito dalla comune funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria in questione: e ciò in coerenza con la ricostruzione della fattispecie in discorso, della quale i crediti, come in genere le attività, rappresentano, per prevalente e già ricordata opinione, elementi in senso proprio costitutivi, anziché mero termine di riferimento degli effetti.

Analogamente, saranno da vedersi ceduti all'acquirente tutti i crediti e le altre situazioni giuridiche attive, accomunati dal medesimo indice di individuazione in blocco prescelto dalle parti ai fini dell'aggregazione dei complessi di beni e rapporti giuridici di cui alla terza figura prevista dall'art. 58, 1° co., t.u.l.b.⁶⁶.

11. Il 6° co. dell'art. 58 in commento, nel regolare il transito dei contratti relativi al "blocco" ceduto, riconosce «a coloro che sono parte dei contratti ceduti» un diritto di recesso per giusta causa ed entro tre mesi (dalla pubblicità dell'atto di cessione), facendo salva in tal caso l'eventuale responsabilità del cedente.

Nel disporre tali effetti in ordine ai "contratti ceduti", neppure il comma in discorso – come già s'è detto riguardo ai crediti di cui al comma precedente – risolve espressamente l'interrogativo circa l'automatica inclusione dei rapporti contrattuali nel contenuto della cessione, a prescindere da una espressa dichiarazione di volontà in tal senso. Un interrogativo che, anche qui, anziché in base all'anodino tenore letterale della norma, trova piuttosto risposta nella preferita ricostruzione della fattispecie di compendio o blocco ceduto (azienda, ramo di azienda, beni o rapporti giuridici individuabili in blocco), dai più intesa come necessariamente inclusiva, fra i propri elementi costitutivi, dei rapporti contrattuali, con ciò stesso elevati, in caso d'azienda, al rango di indefettibili componenti aziendali.

Al contempo, la disciplina in esame assolve però un significativo ruolo di (quantomeno) implicita conferma normativa circa la non necessità a tal fine – per il trasferimento, cioè, del contratto, allorché innestato nel seno di un "blocco" o compendio di situazioni e rapporti giuridici – del consenso del contraente ceduto, in deroga al generale disposto dell'art. 1406 c.c.; attribuendosi qui allo stesso contraente, con il rimedio del diritto di recesso, una tutela

⁶⁵ Pertinente, in quanto coerente alla conformazione concreta della vicenda traslativa aggregata, e per ciò stesso alla volontà obbiettata delle parti.

⁶⁶ Sulla c.d. cessione delle azioni civili relative alle situazioni giuridiche incluse nel trasferimento aggregato, sia permesso il rinvio – per economia della presente trattazione – a PERRINO, *op. cit.*, 281 ss.

che all'evidenza ne esclude il necessario contributo volitivo all'atto di trasferimento.

Una deroga questa, peraltro, già a ben vedere ricavabile dalla stessa riconosciuta cedibilità in generale di rapporti giuridici purché individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58, 1° co., senza altro scambio di consensi che quello fra cedente e cessionario; rispetto al che suona semplice conferma, appunto, la tutela solo successiva (con il diritto di recesso), anziché preventiva (con il consenso al perfezionamento della vicenda traslativa), apprestata al ceduto dal successivo 6° co.

12. Al subentro nelle passività si rivolge il 5° co. dell'art. 58, assegnando ai "creditori ceduti" la facoltà di invocare la responsabilità solidale del cedente per l'adempimento delle «obbligazioni oggetto di cessione» entro il termine di tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal 2° co., decorso il quale residua la responsabilità esclusiva del cessionario.

Si tratta di intendere qui in che senso giuridicamente si parli di cessione delle obbligazioni, e più in generale il significato giuridico del "subingresso" dell'acquirente in blocco nelle situazioni giuridiche passive "cedute".

A tal fine, il riferimento agli schemi giusprivatistici generali consente di leggere il fenomeno nei termini di una vicenda di modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio, segnatamente di un vero e proprio accollo di diritto privato generale, qui ad oggetto aggregato o "in blocco", avente ad oggetto le passività già intestate al cedente ed afferenti al compendio unitariamente ceduto.

Pure a questo proposito, peraltro, non si mette in dubbio fra gli interpreti che detto accollo abbia carattere automatico, in quanto transito in passività di per sé a pieno titolo incluse nella vicenda circolatoria aggregata⁶⁷. Conclusione questa, ancora una volta, che appare fondata più che sul mero terreno dell'effetto legale dell'atto traslativo, in ragione della disciplina dettata dal 5° co.⁶⁸, piuttosto sulla ritenuta composizione, a livello del contenuto stesso della fattispecie, del compendio bancario oggetto di alienazione in blocco, visto – per le ragioni, d'indole più che altro extratestuale e logico-economica, come si è avuto altrove

⁶⁷ Nel senso che il dettato normativo «postuli l'accollo dei debiti» da parte del cessionario, «independentemente da una volontà contrattuale in tal senso», cfr. COSTI, *op. cit.*, 767 s.

Analoghe conclusioni del resto venivano tratte in passato dal letterale disposto dell'art. 54, 2° e 3° co., dell'abrogata legge bancaria, ove si stabiliva che: in caso di «sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale», vale a dire – stando alla già ricordata interpretazione prevalente – in caso di cessione di un ramo dell'azienda (la sede o filiale) o dell'intera azienda bancaria, entro quattro mesi dalla pubblicità data alla cessione «tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento dei loro crediti», anche anticipato rispetto alla scadenza, nei confronti del cedente (2° co.); mentre, «trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni, salvo rivalsa dell'azienda di credito subentrante verso quella cui si è sostituita per i crediti non risultanti dalla situazione di trapasso» (3° co.). Sulla base di tali disposizioni si argomentava che «l'automatico passaggio dei debiti (anche nei rapporti tra alienante e acquirente) non potrebbe essere sancito in modo più esplicito» (cfr. COLOMBO, *Crediti e debiti nella cessione di aziende bancarie*, cit., 1154). Cfr. anche PORZIO, *La disciplina giuridica dell'esercizio del credito*, cit., 257, che sottolineava come la responsabilità esclusiva dell'azienda di credito subentrante configurasse un'ipotesi di "accollo privativo", a carattere eccezionale in quanto attuata a prescindere dal consenso del creditore. Per una rilettura critica di tale argomentazione, e del peso e valore dalla stessa attribuito alla c.d. situazione di trapasso, sia permesso il rinvio a PERRINO, *op. cit.*, 212 ss., ed *ivi* a 218 ss. anche per una analisi storica del concetto di azienda bancaria, fin dalle alle origini inteso come universalistico ed onnicomprensivo.

⁶⁸ Disciplina invero circoscritta a regolare solo taluni profili effettuali di un subentro che si presuppone per altra via giustificato, discorrendo infatti, a voler far leva sul tenore letterale, di creditori ceduti, sul presupposto quindi della loro, *aliunde* fondata, circolazione; lo nota anche VAITERMOLI, *Sub art. 58*, cit., 529.

occasione di evidenziare⁶⁹ – quale immancabilmente inclusivo, oltre che dei rapporti contrattuali (lo si è ricordato nel precedente paragrafo) anche delle situazioni giuridiche passive.

Derogatorio rispetto agli schemi generali è d'altra parte il meccanismo, previsto dall'ultima parte del comma in esame, della liberazione del cedente, una volta inutilmente decorso il termine di decadenza di tre mesi dagli adempimenti pubblicitari. Con la previsione di un ristretto termine, entro il quale soltanto i creditori ceduti possono far valere la responsabilità del cedente (in solido con il cessionario), viene infatti così assecondata la liberazione del debitore originario, connotando come privativo l'accollo: ciò che secondo le regole generali (art. 1273 c.c.) richiederebbe invece l'adesione dei creditori ceduti alla convenzione, la quale preveda detta liberazione quale condizione espressa, o una dichiarazione esplicita di liberazione da parte degli stessi creditori.

Né di una simile deroga è difficile riconoscere la giustificazione, intesa per un verso a favorire le operazioni di cessione aggregata in discorso, con l'incentivo di un rapido possibile esonero del cedente dalle pregresse passività legate al compendio ceduto, dispensando a tal fine dalla ricerca di dichiarazioni liberatorie individuali – altrimenti necessarie, per diritto comune – da parte di una platea estesa (stante la connotazione "in blocco" dell'operazione), di creditori; e, per altro verso, mirata a tener conto della peculiare natura delle passività in questione, la cui possibilità di adempimento si connette alla continuità di esercizio dell'attività da cui sortiscono, continuità (di regola, almeno) riconoscibile sul fronte del cessionario anziché del cedente, che l'attività legata al compendio (di nuovo, usualmente) piuttosto dismette.

Il che risulterà ancora più chiaro, ove si considerino le passività specificamente bancarie, le quali in prevalenza compongono le situazioni passive in questione: passività per lo più costituite non già da meri debiti – per così dire – "comuni", rispetto ai quali, cioè, l'interesse dei creditori sia quello all'adempimento nel senso ordinario del soddisfacimento, in chiave allora di estinzione; bensì dal saldo, attivo per il cliente, di rapporti di conto corrente bancario, e perciò dall'obbligazione della banca relativa al mantenimento di una disponibilità finanziaria, disponibilità rispetto alla quale l'interesse del cliente, e lo stesso accento legislativo della disciplina dei rapporti in questione, ricade sulla conservazione, per lo più a tempo indeterminato, di un potere di disposizione, piuttosto che sulla consumazione di un diritto ad esigere, estinguendo l'obbligazione⁷⁰.

In tal senso, può ritenersi che al permanere di una responsabilità solidale del cedente rispetto ad obbligazioni siffatte possa avere interesse il creditore ceduto solo allorché, non volendo proseguire il rapporto con il cessionario, intenda piuttosto procedere all'incasso, quindi all'estinzione immediata del rapporto medesimo, con una decisione in chiave di discontinuità, che appare allora ragionevole possa assumersi all'immediato ridosso – di qui il termine trimestrale – della conoscenza legale della cessione.

In quest'ottica, sembra d'altra parte da condividersi l'opinione che l'opzione, così offerta dal legislatore al creditore ceduto, possa essere esercitata per esigere l'adempimento di tutti i debiti oggetto di cessione, anche se non ancora scaduti⁷¹; opinare diversamente, infatti, significherebbe negare, per le obbligazioni sottoposte a termine non ancora scaduto, e decorso il termine di tre mesi, la possibilità del creditore ceduto di far valere la responsabilità in solido del cedente, comprimendo al contempo la scelta di rifiuto della continuazione col cessionario, insita nell'esercizio della facoltà in discorso.

⁶⁹ Cfr. PERRINO, *op. cit.*, 203 ss.

⁷⁰ E cfr. al riguardo le importanti precisazioni di FERRO-LUZZI, *op. cit.*, 148 ss.

⁷¹ Cfr. CERCONE, *Cessione di rapporti giuridici a banche*, cit., 985.

In caso di liberazione del cedente, e perciò di acollo divenuto *ex lege* privativo da parte del cessionario, la cessione importerà una modificazione soggettiva del versante passivo del rapporto obbligatorio attraverso sostituzione del debitore, integrando così un fenomeno di successione a titolo particolare in senso tecnico nella situazione passiva data.

D'altra parte, la stessa modificazione soggettiva, pur allorquando subita dal creditore — per mero inutile decorso del ristretto termine legale, in deroga all'art. 1273 c.c. — senza volontaria e consapevole rinuncia a far valere la responsabilità del cedente, è qui in qualche modo compensata dalla possibilità di fruire dei sistemi di garanzia della solvibilità del cessionario, oltre che dei controlli di stabilità sullo stesso⁷², in quanto banca o intermediario *ex art.* 106 t.u.l.b.

Sotto tutti i profili fin qui considerati, va poi notato, la specialità della disciplina in commento consente di escludere, se la cessione in blocco ha per oggetto l'azienda o un ramo di azienda, l'applicazione dell'art. 2560 c.c.⁷³. Ciò, però, soltanto nei limiti in cui trovi applicazione l'art. 58, con riferimento cioè ai soli creditori ceduti; residuando invece, quanto ai debiti in ipotesi espressamente esclusi dalla cessione, lo spazio per un'applicazione dell'art. 2560, 2° co., (quantomeno) nei termini della responsabilità esterna del cessionario (salvo rivalsa verso il cedente) ove gli stessi risultino dalle scritture contabili obbligatorie⁷⁴.

Quanto infine ai rapporti fra cedente e cessionario, anche a seguito dell'avvenuta eventuale liberazione del primo, sembra fondato ritenere che la regola di cui al 5° co. valga a disciplinare i soli aspetti attinenti alla responsabilità esterna verso i creditori ceduti, dovendosi invece far capo — quanto al regime dei rapporti interni fra le parti dell'operazione traslativa ed alle eventuali reciproche rivalse — alle pattuizioni (espresse o comunque ricostruite in via interpretativa) dell'atto traslativo aggregato; in difetto di che, l'azione di rivalsa del cessionario verso il cedente dovrà quantomeno riconoscersi «con riferimento ai pagamenti effettuati per debiti che, non risultando dalle scritture contabili del cedente, non potevano esser stati valutati nella determinazione del prezzo di cessione»⁷⁵.

13. Particolarmente controverso è l'interrogativo, se debbano considerarsi di per sé incluse nella vicenda traslativa in blocco *ex art.* 58 t.u.l.b., o invece "ulteriori" ad essa e semmai perciò circolabili mercé previsioni apposite, le passività nascenti dall'esercizio di azioni revocatorie fallimentari proposte contro attribuzioni pregiudizievoli ai creditori, ai sensi degli artt. 67 ss. legge fall., già ricevute dall'alienante, e se perciò sussista rispetto a simili azioni, pur nel silenzio dell'atto di cessione, la responsabilità e conseguente legittimazione passiva del cessionario in blocco.

La questione di regola si pone, nella prassi, con riferimento ad azioni revocatorie proposte, prima o dopo l'intervenuta cessione aggregata, dalla curatela del fallimento di correntisti della banca alienante, per la dichiarazione di inefficacia, *ex art.* 67, 2° co., legge fall., delle rimesse in conto corrente effettuate dal cliente nell'anno anteriore al suo fallimento. Ciò di

⁷² Cfr. COSTI, *op. cit.*, 768.

⁷³ Cfr. Cass., 29 ottobre 2010, n. 22199, in *CED Cassazione* 2010. Si è fra l'altro rilevato in giurisprudenza, nel senso della sostituzione integrale dell'art. 58 t.u.l.b. all'art. 2560 c.c., che ove «si ritenesse che il cessionario risponde solo dei debiti risultanti dai libri obbligatori si finirebbe per escludere, trascorsi tre mesi dalla cessione e atteso il disposto della prima parte del medesimo comma quinto» (dell'art. 58) «qualsiasi responsabile, premiando il banchiere inadempiente all'obbligo della regolare tenuta dei libri e pregiudicando senza alcuna plausibile ragione il creditore»: cfr. App. Venezia, 11 agosto 2006, in *www.ilcaso.it*.

⁷⁴ Così condivisibilmente VATTERMOLI, *Sub art.* 58, cit., 529.

⁷⁵ Cfr. COSTI, *op. cit.*, 768.

cui si discute, in particolare, è dell'ipotizzata successione dell'acquirente in blocco nella peculiare passività, fra le altre, rappresentata dal debito di restituzione del *tantundem* delle rimesse su conto corrente dichiarate inefficaci, e della sua correlativa responsabilità. Dal che poi anche il dubbio circa la sua conseguente legittimazione passiva rispetto all'azione revocatoria fallimentare come sopra proposta o ancora da proporre, al tempo dell'atto di cessione, contro la banca alienante⁷⁶. Al riguardo, problematica è anzitutto l'esistenza di una responsabilità e legittimazione passiva dell'acquirente, con riferimento alle azioni revocatorie proposte dopo l'avvenuta cessione aggregata⁷⁷. L'opinione negativa argomenta condivisibilmente, a tal fine, soprattutto dalla natura costitutiva dell'azione, nel senso che essendo i risultati dell'azione, in punto di inefficacia relativa dell'atto pregiudizievole, frutto della sentenza giudiziale, e potendo tutt'al più gli stessi retroagire alla data della proposizione della domanda, solo da quel momento può comunque discorrersi di un diritto di credito della massa dei creditori, azionato dalla curatela fallimentare, alla riconsegna della cosa determinata o all'equivalente pecuniario della prestazione resa, cui faccia riscontro un vero e proprio obbligo del soggetto passivo⁷⁸, suscettibile di formare oggetto di successione. Mentre prima della proposizione della domanda nessun rapporto obbligatorio del genere sussiste, idoneo alla circolazione sul versante passivo; corrispondendo piuttosto alla pur innegabile condizione di instabilità dell'atto pregiudizievole, perché conforme agli indici di cui all'art. 67 legge fall., non già un diritto di credito bensì una mera situazione di aspettativa⁷⁹, cui non fa riscontro, nel-

⁷⁶ Non si tratta invece (come avverte TERRANOVA, *Profili privatistici del caso "Ambrosiano": le revocatorie come sopravvenienze passive*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, I, 471 s.) di un'ipotetica soggezione del cessionario in blocco agli effetti della revoca, in qualità di terzo subacquirente della cosa oggetto della prestazione revocata, ai sensi dell'art. 2901, ult. co., c.c.: qualità a ben vedere giuridicamente e logicamente improponibile, trattandosi qui della dichiarazione d'inefficacia, non di attribuzioni di cosa determinata, ma di prestazioni pecuniarie destinate a confondersi nel patrimonio dell'*accipiens*, e per di più revocabili solo in quanto intese, quali atti solutori, all'estinzione di corrispondenti passività; sì che nessun acquisto di "utilità", in termini di attribuzione patrimoniale, possa propriamente derivarne al terzo cessionario delle componenti di quel patrimonio (cfr. TERRANOVA, *loc. ult. cit.*).

⁷⁷ Cfr. in senso negativo Trib. Genova, 23 giugno 1989, in *Banca borsa*, 1990, II, 382; Trib. Torino, 2 febbraio 1996, *ivi*, 1997, II, 610; Trib. Genova, 7 novembre 2003, in *www.ilcaso.it*; Trib. Milano, 8 giugno 2000, in *Soc.*, 2001, 1247. In senso affermativo cfr. invece: Cass., 28 luglio 2010, n. 17668, in *Fallimento*, 2011, 373, ritenendo che, ove la convenzione preveda il trasferimento di "tutte le attività e le passività aziendali", debbano considerarsi ivi inclusi «anche i debiti futuri derivanti dall'esercizio di azioni revocatorie fallimentari», in quanto ad oggetto determinabile ed identificabili all'atto della stipula della convenzione, «dovendo risultare dalla contabilità dell'azienda ceduta i pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti»; App. Venezia, 11 agosto 2006, *cit.*; Trib. Torino, 4 maggio 2006, in *Giur. it.*, 2007, 1178; Trib. Milano, 8 novembre 2005, in *Fallimento*, 2006, 973; Trib. Mantova, 26 luglio 2005, in *Fallimento*, 2006, 97; App. Milano, 31 gennaio 2003, in *Banca borsa*, 2004, II, 35.

In dottrina, nel senso della giurisprudenza negativa, sia pure con riferimento all'abrogata legge bancaria, cfr. PORTALE, *op. cit.*, 9 ss., argomentando dal previgente art. 54 legge banc., in guisa da ritenere esclusi i debiti da revocatoria iniziata dopo l'atto di cessione, perché non funzionalmente collegati alla sede oggetto di sostituzione e peraltro non qualificati, come necessario, dai requisiti di esistenza, certezza e liquidità, così da poter essere riscossi anticipatamente ai sensi dello stesso art. 54, 2° e 3° co. La soluzione è condivisa da JORIO, AMBROSINI, *Cessione di azienda bancaria e responsabilità per debiti derivanti da azioni revocatorie di rimesse in conto corrente*, in *Giur. it.*, 2002, 1536, sulla base dell'attuale art. 58 t.u.l.b., escludendo dal relativo ambito di applicazione tutte le pretese revocatorie fatte valere con citazione notificata dopo la pubblicazione dell'atto di trasferimento, perché relative a crediti né certi né liquidi bensì a mere aspettative di fatto.

Argomenta invece dalla natura costitutiva dell'azione revocatoria, come meglio si dirà *infra* nel testo, onde negare la responsabilità del cessionario a fronte delle revocatorie proposte dopo l'atto di cessione, TERRANOVA, *Profili privatistici del caso "Ambrosiano"*, *cit.*, 488 s.

⁷⁸ Cfr. TERRANOVA, *Profili privatistici del caso "Ambrosiano"*, *cit.*, 486 ss.

⁷⁹ Cfr. TERRANOVA, *op. ult. cit.*, 488; ID., *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, I, in *Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare*, a cura di Galgano, Bricola, Artt. 64-71, Bologna-Roma, 1993, 180 ss., 203 ss.

l'eventuale soggetto passivo dell'ipotetica azione, alcuna posizione giuridica passiva provvista di qualche consistenza obbligatoria, ancor prima che di caratteristiche di certezza e liquidità, sì da poterne predicare la circolazione⁸⁰.

Semmai, come ha precisato in un caso il Supremo Collegio, il credito nascente in capo alla curatela, in caso di vittorioso esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, non è da vedersi altrimenti, prima dell'avvio della domanda, se non in guisa di credito futuro. Di modo che un subentro dell'acquirente in blocco nelle passività conseguenti a revocatorie proposte successivamente alla data della cessione, potrà eventualmente configurarsi soltanto in virtù di patto espresso e specifico, qualificabile come di acollo (appunto, e correlativamente) di debito futuro⁸¹.

Controversa permane, altresì, la questione della successione dell'acquirente in blocco nelle passività originate da azioni revocatorie fallimentari iniziate prima dell'atto di cessione, pur nell'assoluto silenzio dell'atto sul punto⁸².

Per avviare a soluzione il problema, sembra che le passività in parola, onde potersene far carico al cessionario in blocco pur in assenza di esplicite previsioni negoziali, debbano poter corrispondere a due essenziali requisiti: l'essere, cioè, qualificabili come debiti esistenti, ancorché condizionati, o comunque integralmente ricollegabili, come loro svolgimento giuridico, a situazioni giuridiche tradottesi in debiti – sia pure, di nuovo, sotto condizione – in ogni caso prima della data dell'atto di cessione; l'essere, poi, oggettivamente inerenti al compendio o blocco ceduto, sì da potersene configurare quali sue componenti, circolanti con esso in forma aggregata. Quanto al primo requisito, la soluzione del problema delle passività da revocatorie fallimentari in discorso si lega al carattere costitutivo di dette azioni: nel senso che, da un lato, se è vero che alla precarietà od instabilità originaria dell'atto pregiudizievole non corrisponde, prima dell'avvio dell'azione di revoca, e per come recepito dalla giurispru-

⁸⁰ Diversamente argomenta App. Venezia, 11 agosto 2006, cit., che pur riconosciuta la natura costitutiva della sentenza di revocatoria, configura la mera "esposizione" a subire la revocatoria quale «elemento passivo già esistente nel patrimonio del cedente, appartenente al complesso aziendale poi trasferito (...) cui corrisponde(va) uno speculare elemento attivo fornito dall'apporto delle rimesse al patrimonio della Banca»; ed in senso analogo, sembra, anche Trib. Torino, 4 maggio 2006, cit.

⁸¹ Accollo ad oggetto determinabile, in conformità all'art. 1346 c.c., in ragione della individuabilità *ex ante* degli atti revocabili e del relativo futuro creditore da revocatoria; e la cui efficacia risulta condizionata, al pari di ogni negozio avente ad oggetto prestazioni future, alla venuta ad esistenza del debito, subordinatamente perciò al fruttuoso esito dell'eventuale azione revocatoria fallimentare successivamente esercitata e con effetto retroattivo a partire dalla data della relativa domanda giudiziale: cfr. Cass., 3 febbraio 1994, n. 7831, in *Banca borsa*, 1995, II, 581 ss.; ed in senso analogo Cass., 7 dicembre 2012, n. 22253, in *CED Cassazione*, 2012.

⁸² La responsabilità e connessa legittimazione passiva dell'acquirente in blocco relativamente alle passività scaturite da azioni revocatorie proposte prima dell'atto di cessione e pendenti a quella data è stata talora ammessa in giurisprudenza, ma motivando a tal fine non già dalla ricostruzione analitica *ex post* del contenuto passivo della vicenda circolatoria aggregata, pur nel silenzio negoziale, bensì dall'interpretazione di clausole apposite – ancorché non proprio "specifiche" – dell'atto di cessione oggetto delle vicende giudiziarie cui ora si allude (cfr. Trib. Catania, 28 ottobre 1998, inedita, e App. Catania, 20 ottobre 2000, entrambe sulla controversia Fall. Autoetna c. Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. e Banco di Sicilia s.p.a.; Trib. Catania, 28 febbraio 2001, Fall. Battiato Antonino c. Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. e Banco di Sicilia s.p.a., inedita), contenente l'esplicita previsione del subentro del cessionario alla banca cedente in «ogni diritto, ragione, azione ed obbligo, spettante a qualsiasi titolo (...) ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso». Ciò da cui si ritiene di poter desumere, pare correttamente, l'espressa volontà di assunzione in capo al cessionario anche delle specifiche passività – di riconsegna o restituzione per *tantundem* – eventualmente nascenti dalle azioni revocatorie pendenti all'atto del trasferimento in blocco: un caso di «cessione delle azioni civili» quanto al loro versante passivo, dunque, in cui oggetto di volontaria circolazione è la posizione giuridica passiva simmetrica al diritto della curatela attrice; posizione già assurda, stante l'avvenuta proposizione della domanda, alla consistenza di situazione obbligatoria, ancorché condizionata alla pronuncia giudiziale costitutiva di revoca.

denza, né un diritto soggettivo dei creditori (cui compete, tutt'al più, una mera aspettativa) né una posizione passiva dell'*accipiens* (sotto forma, in ipotesi, di un dovere di collaborazione), tanto meno idonea alla circolazione; dall'altro lato, fin dal momento della proposizione della domanda giudiziale, sorge ed acquista compiuto rilievo obbligatorio, invece, il credito della curatela attrice, ed il conseguente debito dell'*accipiens* alla riconsegna, in natura o per equivalente pecuniario, della prestazione fraudolentemente ricevuta, sia pure condizionata all'accoglimento della domanda⁸³. Di qui la possibilità di ritenere incluse nel contenuto della cessione aggregata per farsene carico all'acquirente in blocco, pur in mancanza di clausole *ad hoc*, le sole passività (sotto forma di obblighi di riconsegna o di restituzione dell'equivalente in denaro della prestazione revocata) sorgenti da azioni revocatorie fallimentari esercitate contro la banca cedente, le cui domande giudiziali risultino proposte prima della data dell'atto di cessione in blocco *ex art. 58 t.u.l.b.*⁸⁴.

Il secondo requisito, onde affermare responsabilità e legittimazione passiva del cessionario in blocco per le passività discendenti dalle azioni revocatorie fallimentari in discorso, è – ovviamente – che le stesse passività possano giudicarsi incluse nel compendio o blocco di situazioni giuridiche cedute, in quanto accomunate e richiamate dal medesimo indice sintetico di individuazione in blocco di volta in volta rilevante, a seconda della fattispecie in gioco fra le figure previste dall'art. 58 t.u.l.b.

Così, nel caso di cessione di azienda e di ramo aziendale, decisivo per l'inclusione delle passività in oggetto nell'effetto successorio in blocco, salvo clausole eccettive espresse, sarà il criterio – tipico di tale fattispecie traslativa – di pertinenza funzionale al complesso aziendale ceduto⁸⁵. Nell'ipotesi di cessioni di "beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", la riferibilità delle passività da revocatorie fallimentari in discorso – salva, ancora una volta, esclusione espressa – al "blocco" di (beni e) rapporti obbligatori ceduti dipenderà dall'accertata condivisione, da parte di quelle stesse passività, dello specifico indice – strutturale o funzionale, qualitativo o quantitativo – nella fattispecie concreta prescelto, esplicitamente o implicitamente, dalle parti per l'individuazione dell'aggregato di situazioni giuridiche cedute.

⁸³ Cfr. TERRANOVA, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, I, cit., 203 ss.

⁸⁴ Analogo rilievo alla anteriorità della domanda rispetto all'atto di cessione assegna TERRANOVA, *Profili privatistici del caso "Ambrosiano"*, cit., 488 s. *Contra* cfr. PORTALE, *op. cit.*, 14 s. (con riferimento alle cessioni in blocco *ex art. 54 legge banc. abrogata*), secondo cui «anche nel caso di proposizione dell'azione revocatoria contro la banca sostituita prima del momento della cessione, l'eventuale debito di restituzione nei confronti del fallimento continuerà a gravare sulla banca cedente, malgrado l'assenza di patti che ne escludano il trapasso all'impresa subentrante», per il fatto che sarebbe appunto la cedente ad aver percepito «il risultato utile» della prestazione revocata, e non essendo per di più i debiti da revocatoria in questione qualificati dai requisiti della funzionalità alla azienda ceduta nonché di esistenza, certezza e liquidità, onde poter essere anticipatamente riscossi ai sensi dell'art. 54, 2° e 3° co., legge banc. (su quest'ultimo argomento cfr. *infra* nel testo). Sulla stessa linea, attualizzando analoghe argomentazioni rispetto al vigente art. 58 t.u.l.b., cfr. ora JORIO-AMBROSINI, *op. cit.*, 1536.

⁸⁵ Non sembra, d'altronde, esservi ostacolo all'applicazione di tale criterio d'individuazione non soltanto, in generale, alle passività, atteso l'innegabile significato funzionale che queste ben possono rivestire rispetto ad un'attività d'impresa come quella bancaria (e si pensi, è appena il caso di dire, al versante passivo dei rapporti instaurati sul fronte della raccolta); bensì anche relativamente alle specifiche passività di cui si parla, sol che si intenda il nesso funzionale con riferimento alla prestazione revocata, anziché soltanto al debito di sua restituzione, ed allora all'inerenza – nel caso particolare delle rimesse su conto corrente da cui concretamente origina il problema qui affrontato – dei pagamenti ricevuti al ciclo delle operazioni intrattenute, e segnatamente al ripianamento dei debiti già contratti dal fallito presso ed in relazione all'azienda o ramo d'azienda ora ceduti.